

RAGIONAMENTO

INTORNO

A' BENI TEMPORALI

POSSEDUTI

DALLE CHIESE,

DAGLI ECCLESIASTICI

E da quelli tutti, che si dicono

Mani morte.



IN VENEZIA,

APPRESSO LUIGI PAVINI,

MDCCLXVI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Si tributum petit Imperator non negamus : Agri Ecclesiæ solvunt tributum . Si agros desiderat Imperator , potestatem habet vindicandorum .

D. Ambros. Can. *Si tributum* II. q. I.



(III.)

A V V I S O

DELLO STAMPATORE.

L' Autore di questo Ragionamento essendo stato consultato sopra le Leggi recenti , che si sono pubblicate in molti Principati d' Europa , fu ricercato da un Ministro di Stato di voler mettere in iscritto il Parere, che a quelli , i quali lo interpellarono aveva comunicato in voce. Questo scritto tenuto prima segretissimo, non andò guari, che si moltiplicò in più copie, che vennero ricercate con avidità da molte persone di Governo, come quello, che tutto intiero, ed unito tratta un argomento interessante , e lo riduce a pochi , ma veri , ed originarj principj , da' quali nasce una convincente dimostrazione .

Ciò che principalmente gli meritò l'approvazione degl'imparziali, fu, che questi principj sono tutti dedotti , e fondati sopra la Scrittura Divina , sopra la Cattolica Tradizione de' Santi Padri, sopra i Canonî sinceri della Chiesa uniyersale , sopra le Leggi Comuni

(IV.)

ricevute nell'uno, e nell'altro Foro, e sopra gli esempj, e la pratica de' Principi Cattolici più illustri per fama di Religione, e di Pierà.

Dopo aver, non senza qualche errore de' Copisti, girato per le mani di non pochi soggetti d'intendimento, uno è stato, che me lo ha ben voluto comunicare.

Ho creduto di far cosa utile al Pubblico, se gli facessi aver una luce più conveniente per mezzo de' miei Torchj. Lo offerisco dunque purgato dalle accennate scorrezioni de' Manoscritti; e ne spero da tutti gli amatori della Verità la ricompensa di veder gradita cortesemente la mia diligenza.





R A G I O N A M E N T O

Sopra due Quejiti proposti da un Ministro di Stato Italiano riguardanti le Leggi promulgati da diversi Sovrani d'Europa dopo l'anno 1759. per impedire ogni ulterior passaggio di Beni Stabili in Mano morta.

LE Leggi, che diversi Sovrani d'Europa dopo l'anno 1759. hanno cadauno ne' proprj Stati pubblicate, che non passino in avvenire Beni stabili in Persone, e Luoghi Ecclesiastici, e generalmente in Mano morta, hanno dato argomento a Vostra Eccellenza di onorarmi di un suo pregiatissimo comando, di doverle cioè dire per lume suo, e per la verità l'umile parer mio circa le medesime.

Mi fa Ella sapere, che dai calcoli, che sono stati commessi, risulta, che in

Quasi tutti i sopra accennati Dominj il numero delle Mani morte (fra le quali sono compresi gli Ecclesiastici tutti , gli Ospitali , ed ogni altro luogo Pio) con poca differenza d' uno all' altro Stato , rispetto al numero de' Lai- ci , stà nella proporzione di tre a cen- to . Aggiunge , che le suddette Mani morte possiedono attualmente in alcuno di questi Stati per lo meno la metà di tutte le rendite; in alcun'altro qualche cosa di meno, e che in alcuno d' essi, oltre la metà , hanno a favor loro sostituzioni non peranco verificate per mancanza di non purificata condizio- ne, le quali ascendono a qualche Mi- lione , e più, che tutto di vanno ac- crescendo . Avvertisce poi , che in al- cuno di questi Principati la massima porzione di queste sostituzioni cade in detrimento di Famiglie Patrizie man- canti in gran parte di Successione , e necessarie al mantenimento della Co- stituzione de' rispettivi Governi , o ai bisogni di sostenere gli onori , ed i pesi del Ministero. —

Che perciò in tali circostanze di fat- to in cadauno de' prefati Dominj i So- vrani rispettivi , e i Senati supremi han-

(VII.)

hanno fatta publicar Legge , con la quale, con poca varietà di condizioni, e di modi l'uno dall'altro, è stato in sostanza proibito a qualunque persona, nè per atto tra vivi, nè per causa di morte , di dare , donare, o lasciare a Mani morte Beni di cadauna sorta più di una certa limitata quantità senza espressa licenza loro; e che niuna di tali disposizioni possa mai verificarsi , se non in dinaro , esclusi sempre i Beni stabili, censi, e luoghi di Monte: estendendo la forza della Legge medesima a' crediti, che le dette Mani morte avessero , o potessero avere in futuro , ed alle già fatte disposizioni ancora , ma non peranco verificate per difetto di non purificata condizione.

Ora perchè si va subodorando , che le Proclamazioni seguite di queste Leggi vengano contraddette dalla Corte di Roma , quasi offensive fossero della da Lei , anco in ciò pretesa , immunità Ecclesiastica , Vostra Eccellenza desiderà, che io le dica ingenuamente:

Primo: Se questi Principi informati de' fatti su' esposti avevano diritto di promulgare la riferita Legge.

Secondo: Se di questo diritto poteva-

(VIII.)

no essi valersene senza la previa scienza, e consenso della Santa Sede?

Per potermi determinare ad una fondata risposta, la quale corrisponda al nobile desiderio di Vostra Eccellenza, trovo non solo espediente cosa, ma necessaria il prendere in esame la materia generalmente de' Beni posseduti dalle Chiese, Chierici, Regolari, ed in generale da' luoghi Pii, che tutti vengono sotto nome di Mani morte; e Mani morte si dicono per questa similitudine, cioè: che siccome tutto quello, che resta, o viene posto in mano d'un Morto, la mano lo ritiene, e più non lo lascia, così i Beni, che passano in possessione delle Chiese, e degli Ecclesiastici tanto Secolari, quanto Regolari, e de' luoghi Pii, questi più non li dimettono, ma restano perpetuamente addetti, ed affetti ai medesimi. Ed affine di condurmi a quella dimostrazione, con cui procurerò di pronunziare la conclusione sopra ciò, che viene ricercato, in vece di prendere a combattere certe Dottrine, delle quali fu già un tempo agevole a molti Scrittori del Jus Pontificio di farne spaccio nel proposito in molti Volumi da loro com-

po-

posti sopra principj in oggi riconosciuti universalmente o supposti, o arbitrarij, io penso di prendere una via più sicura, e facile per iscoprirne la verità, ed è di esaminare, e stabilire alcuni principj, i quali conducano ad una conclusione sopra i proposti dubbj fondata, e sicura.

Parlerò pertanto in tutta quest' opera mia, per evitar le repetizioni, e la lunghezza, de' Beni Ecclesiastici, o sia degli Ecclesiastici, comprendendo sotto nome di questi anco gli Ospitali, ed ogni altra opera pia; poichè ciò, che si concluderà circa gli Ecclesiastici nelle proposte quistioni, a maggior ragione dovrà tenersi concluso anco per ciò, che riguarda questi altri Pii luoghi; non potendosi credere, che chi fa opposizione alla Legge, che sotto nome di Mani morte tutte le comprende, possa, o voglia sostenere di aver più forti, o più speciali ragioni sopra i Beni, che passano in mano di questi, di quello abbia sopra degli altri, che in mano Ecclesiastica, o sono già passati, o vorrebbero farsi pervenire.

In questo esame dunque io premetterò principj tali, la verità de' quali

ragionevolmente non potrà essere negata, e studierò, che il concatenamento di essi mi porti ad una Geometrica dimostrazione di quanto verrò a dedurre.

I. Stabilirò dunque: Che la Chiesa Cristiana, come tale, è stata da Cristo Signor nostro fondata, ed istituita senza alcun Dominio, o possesso di Beni temporali, e similmente i Presidenti, e i Ministri proposti a reggerla, ed a servirla sono stati nella istituzione loro ordinati senza alcun determinato assegnamento di Fondi, o di altri Beni temporali; ma colla semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerto, ed alle Chiese portato per loro congruo sostentamento.

II. Che gli assegnamenti de' Beni, e de' fondi temporali, de' quali così le Chiese Cristiane, come i Pastori, e i Ministri delle medesime sono stati in progresso arricchiti, sono in essi pervenuti per concessione, e facoltà, che diedero loro i Principi Secolari di possederli: onde la Pietà de' Fedeli Laici ha potuto ne' modi legali in essi trasmetterli.

III. Che queste concessioni, e rispettive abilità si sono fatte senza derogar-

gare ai diritti di quel supremo Dominio, che, in qualunque mano passino, necessariamente devono intendersi riservate al Sovrano per ampliarle, per restringerle, per moderarle, o per toglierle; ed osserveremo, come si sono in fatti variamente effettuate secondo le varie condizioni de' tempi, delle circostanze, e de' Principati.

IV. Che in forza di questa essenzia: le riserva ogni Sovrano per officio di Principe ha un obbligo indispensabile, quando la necessità lo richiede, di venire agl'indicati Provedimenti.

V. Finalmente, che per dare ne' propri Stati i predetti regolamenti, non ha bisogno il Sovrano d'altra Potestà, che della propria: anzi che non potrebbe senza offesa della Sovranità crederfi obbligato a ricercare, o a lasciare, che altri vi prenda ingerenza.

Dimostrata, e stabilita che da noi si sia la verità di questi cinque principj, li confronteremo poi colle circostanze di fatto, nelle quali si ritrovano i Sovrani, de' quali è questione, e concluderemo chiarissimamente, e per forza d'una necessaria deduzione troveremo anzi essersi provato: Che poten-

do essi stendere molto più oltre di quello, che hanno fatto, i loro provvedimenti nelle prefate circostanze, hanno avuta non solo potestà, e diritto, ma debito preciso, ed indispensabile, promulgando quelle lor Leggi, di riparare all'intero sovvertimento delle pubbliche cose, senza nè ricercare nè attendere da chi si sia alcun consentimento.

I. Venendo dunque alle prove del primo principio da noi proposto, recheremo il testimonio delle Divine Scritture, e della costante Tradizione della Chiesa, e cominciando dalla Scrittura, abbiamo pronti i passi di tutto il nuovo Testamento : Ne' quattro Evangelj leggiamo, che Cristo Signor nostro, il quale è Capo, e Fondatore della Cristiana Chiesa, ha e coll' esempio, e colla Dottrina insegnato, e fatto intendere, che ella non doveva posseder Beni terreni, ma doveva seriamente applicare all'acquisto de' celesti, e che i suoi Ministri, e Pastori dovessero trovarsi contenti di ciò, che al vitto, ed al vestito era necessario.

Ed in quanto all' esempio ; Egli ributta la tentazione dello Spirito, che si vantava di farlo Re di tutto il Mondo.

)(XIII.)(

Vade Satana (a). Egli mandò a predicare il suo Vangelo dai Discepoli, che aveva disegnati Pastori della sua Chiesa senza alcun' umano provvedimento : *Misit illos predicare, & ait illis : Ne tuleritis in via neque virgam, neque peram, neque panem, neque duas tunicas habeatis. (b)*

A colui, il quale voleva, ch' egli interponesse l' autorità sua nelle divisioni di certa eredità con suo fratello, dichiarò nettamente, che egli non era stato costituito Giudice, nè divisore tra essi : *Homo; quis me constituit Judicem, aut divisorem inter vos? (c)*

Quando vide, che le Turbe volevano portarlo al Trono, s' involò alle medesime, e soletto fuggì tra le Montagne : *Cum cognovissent, quia venturi erant, ut raperent eum, & facerent eum Regem, fugit in Montem ipse solus. (d)*

Quando chiamò i suoi Discepoli a seguirlo, fe', che lasciassero i ricchi capitali, ai quali erano applicati : *Vidit Publicanum nomine Levi sedentem ad Telonium, & ait illi : Sequere me : & relictis omnibus sequutus est eum. (e)*

A co-

(a) *Matth.* 4. 8. (b) *Luc.* 9. 1. *Mar.* 6. 8.

(c) *Luc.* 12. 14. (d) *Joan.* 6. 15. (e) *Luc.* 5. 27.

A coloro, che si offerivano di seguirlo, e di farsi suoi Discepoli, protestava chiaramente lo stato di povertà, in cui dovevano impegnarsi: *Vulpes foveas habent, & volucres Cæli nidos; Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet.* (a)

Protestò ancora a' medesimi, che le non avessero rinunciato a tutto ciò, che possedevano, non potevano essere Discepoli suoi. *Omnis ex vobis, qui non renuntiet omnibus, quæ possidet, non potest meus esse Discipulus.* (b)

Io quì non voglio lasciar di osservare, che quelli, che Cristo Signor nostro ammetteva al Discepolato, gli ammetteva in conseguenza ad essere Pastori della Chiesa, che andava a fondare, e Predicatori dell' Evangelo, ch' egli aveva annunziato.

E perchè conoscessero, che questa rinunzia pienissima delle ricchezze, e delle possessioni terrene non aveva di fatto resa infelice, nemmeno incommoda la vita, e la professione loro, nel punto stesso, ch' egli stava per dare la vita sua tantissima per la sua Chiesa, vol-

) a) Luc. 9. 57.

(b) Luc. 14. 23.

volle, che gli stessi Discepoli suoi confessassero per propria esperienza, non esser perciò mancata loro alcuna cosa: *Dixit eis: quando misi vos sine sacculo, & pera, & calceamentis, nunquid aliquid defuit vobis? Qui dixerunt: Nihil. (a)*

Finalmente per ciò, che riguarda l'esempio, egli suggellò nell'atto di trovarsi innanzi a Pilato questa verità colla risposta, che gli diede circa la sua persona: Che sebbene veramente egli era Re, il Regno suo però non era di questo Mondo: *Regnum meum non est de hoc Mundo. (b)*

Se poi ai passi, che c'istruiscono di questi luminosissimi esempj, vogliamo aggiungere que' luoghi de' Santi Evangelj, ne quali la fondazione della Chiesa Cristiana, e dell'Apostolato, o sia l'istituzione de' Pastori di essa dichiarò Cristo Signor nostro averla voluta fare senza Dominio, anzi senza possessione alcuna di Beni temporali; noi ne abbiamo tanti, e tali, che il solo testo formerebbe un volume amplissimo. In cosa già per se stessa chiarissima converrà ristringersi a poche cose, giacchè
non

(a) *Luc. 22. 35.*

(b) *Joan. 18. 32.*

)(XVI.)(

non credo, che in tutto l'Evangelio sia cosa da Cristo dichiarata maggiormente di questa.

Le prime lezioni dunque, che nella sua Predicazione diede egli alla Chiesa sua, ed ai Pastori, che disegnava di preporre alla stessa, furono di esaltare il pregio, e la massima della povertà: *Aperiens os suum docebat eos dicens: Beati pauperes spiritu: (a)* E San Luca dice assolutamente: *(b) Beati pauperes.*

Proibì loro poscia ogni affetto alle ricchezze caduche: *Nolite Thesaurizare vobis thesauros in Terra: (c)* Fece conoscere loro, che non poteva servirsi a Dio, ed alle Ricchezze: *(d) Non potestis Deo servire, & Mamona ... Ne solliciti sitis ... quid manducetis, neque quo induamini. Nolite solliciti esse in crastinum.* E per istillare loro un radicale disprezzo non solo delle opulenze, ma fino delle terrene comodità, a quel Giovine, che ricercò, se altro gli restava da fare per la propria salute, oltre l'osservanza de' Divini comandamenti, disse, che dovesse vender tutto
ciò,

(a) *Matth. 5. 3.* (b) *Luc. 6. 20.*

(c) *Matth. 6. 19.*

(d) *Matth. 6. 25.*

ciò , che aveva , e seguirlo , cosa che lo fece partire sconsolato , poichè principale , e molto ricco uomo era : *Erat enim habens multas possessiones .* (a) E perciò fece tosto ai medesimi Discepoli suoi comprendere l' estrema difficoltà , che le ricchezze mettevano all'ingresso nel Regno di Dio : *Facilius est Camelum per foramen acus transire , quam divitem intrare in Regnum Caelorum .* (a'). Ai Discepoli fè senso grande questa similitudine ; e cominciarono a temere della salute degli uomini , che non s' avrebbero indotti alla rinunzia de' Beni ; ma il Divino Maestro li confortò tosto , dicendo , che quelle cose , le quali parevano impossibili agli uomini , non erano impossibili presso Dio ; e ch' essi , i quali tutto avevano lasciato per seguirlo , e chiunque gli avesse imitati , avrebbero fatto acquisto della vita eterna : *Vos qui reliquistis omnia* (c) *vitam aeternam possidebitis .*

Finalmente scaprendo ne' medesimi Discepoli suoi andarli introducendo un certo vano desiderio di maggioranza , non
tar-

(a) *Matth.* 19. 16. (b) *Luc.* 18. 18.

(c) *Ibidem.*

tardò risolutamente a proibirglielo , facendo loro sapere , che il Dominio doveva lasciarsi ai Principi del Secolo , e che il Regno Ecclesiastico doveva tutto aspettarsi nel Secolo futuro , come con esso medesimo era stato disposto dal suo Celeste Padre : *Reges Gentium dominantur eorum... Vos autem non sic... Ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus Regnum , ut edatis , & bibatis super Mensam meam in Regno meo , (a)*

Lo spirito col quale abbiamo fin qui osservato , aver Gesucristo per se medesimo instituita , e piantata la nascente sua Chiesa , vediamo un poco , se continuò nella medesima , e ne' suoi Apostoli , sul fondamento de' quali egli la piantò , e così anco ne' Dicepoli , che nel Mondo dilatarono la sua santa Religione , e generalmente in quelli tutti , che entravano in quella Chiesa , abbracciando la Fede di Cristo . Riferisce S. Luca Autore degli Atti Apostolici : che portandosi S. Pietro , e S. Giovanni al tempio , un povero storpio dimandò loro limosina ; e che S. Pietro rispose di non aver dinari , ma che però gli dava ciò che

(a) Luc. 22. 25. & seq.

che aveva , cioè la sanità : *Argentum, aut aurum non est mihi, quod autem habeo, hoc tibi do ... Surge. & ambula.* (a)

S. Paolo Maestro delle Genti, fatti chiamar gli Anziani della Chiesa d'Esefo, dopo aver loro significata la sua andata in Gerusalemme, ed averli avvertiti di star vigilantissimi sopra il Gregge, al quale erano preposti (b): e che sarebbero inforti dopo di lui Lupi rapaci, li raccomandò al Signore, protestando di non aver desiderato in tempo del suo Ministero alcuna retribuzione (c): *Argentum, aut aurum, aut vestem nullius concupivi*: ma di aver coll'opera delle sue mani guadagnato ciò, che gli faceva bisogno: *ipsi scitis, quoniam ad ea, quae mihi opus erant, ministraverunt manus istae*: e lo stesso protestò scrivendo ai Tessalonicesi (d): *Non inquieti fuimus inter vos, neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, & fatigatione nocte, ac die operantes, ne quem vestrum gravaremus*. E tanto era lontano da questi primi Pastori della santa Chiesa ogni desiderio di aver Dominio, ma neppur possesso

di

(a) *Act.* 3. 1. (b) *Act.* 20. 17.

(c) *Ibidem* 32. (d) 2. *Thesal.* 3. 7.

di Beni terreni , che tutti coloro , i quali abbracciavano la Fede , mettevano le proprie sostanze in comune: *Omnes enim , qui credebant , erant pariter , & habebant omnia communia: possessiones , & substantias vendebant , & dividebant illa omnibus , prout cuique opus erat* (a) . Di modo che S. Paolo scrivendo a que' di Corinto , e lodando la loro carità di formar tra se uno stato di eguaglianza di Beni , gli esorta al proposito con queste parole: *In praesentibus tempore vestra abundantia illorum inopiam suppleat , & illorum abundantia vestrae inopiae fiat supplementum.* (b)

Ma perchè fin da quel tempo lo spirito dell'interesse non lasciava d'andarfi insinuando nella Congregazione anco di que' primi Fedeli , nacque qualche discorso circa l' eguaglianza nella distribuzione dell' elemosine . Gli Apostoli pertanto considerando la distrazione , che recava loro l'attendere a questa parte del ministero , convocarono l'università de' Discepoli , e proposero di elegger persone di fede , le quali attendessero alla distribuzione ordinata delle cose intervenienti al mantenimento de' Fedeli ; onde poter

ter essi applicare assiduamente all' Orazione, ed all' istruzione de' Credenti :
(a) *Convocantes autem duodecim multitudinem Discipulorum, dixerunt: non est æquum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis: considerate ergo, Fratres, viros boni Testimonii plenos Spiritu Sancto, & sapientia, quos constitnamus, super hoc opus: Cosa che piacque universalmente: & placuit sermo coram omni multitudine.*

Così li Discepoli istruiti dal loro Maestro Cristo Signore pensavano circa le cose, e li beni temporali della Chiesa. Li consideravano come un vero imbarazzo per il loro spiritual Ministero; onde S. Paolo, volendo istruir Timoteo delle qualità, che devono ornare un Vescovo, lo ammonisce fra le altre, che non deve essere interessato :
(b) *Non cupidum*; Ed in un' altra lettera gli aggiunge : che niuno il quale sia ascritto alla Milizia celeste, debba implicarsi in negozj temporali : (c) *Nemo militans Deo implicet se negotiis secularibus.*

S. Pie-

(a) *Act.* 6. 1. (b) *Timot.* 3. 3.
(c) 2. *Timot.* 2. 4.

S. Pietro finalmente , che Cristo Signore prepose Capo visibile di tutta la Chiesa , e primo nel Collegio de' Vescovi suoi confratelli , gli ammonì ad adempiere questo lor Ministero non per affetto di guadagno , ma spontanea , e volontariamente. *Seniores, pascite, qui in vobis est, Gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee, secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie.*

Da tutto il fin qui detto coll' autorità della Scrittura è cosa manifesta , che la Chiesa fu istituita senza affetto , e certamente senza alcun Dominio , o Possessione terrena : poichè Cristo , e gli Apostoli suoi non volevano esser distinti dal Popolo per i loro comodi temporali , ma per l' applicazione loro ad istruirlo , a correggerlo , ed a confortarlo in tutti i bisogni temporali , e spirituali.

E non è già , ch' essi non conoscessero essere giusta , e natural cosa , che quelli , che mettono in non cale l' interesse proprio per procurar la salute degli altri , non dovessero poi avere il proprio sostentamento dal Pubblico . Cristo aveva già detto nel suo Evangelio quando mandò i Discepoli
a pre-

a predicarlo, che in quelle case, dove entravano, avessero il Vitto, perchè ogni Operario era degno della sua mercede: *In eadem autem domo manete edentes, & bibentes quæ apud illos sunt: Dignus est enim Operarius mercede sua (a).*

E San Paolo nella prima Epistola ai Corintj, aveva loro chiaramente detto: *Nunquid non habemus potestatem manducandi, & bibendi ... sicut ceteri Apostoli, & Fratres Domini?* E poco dopo: *Ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere.* Anzi più chiaramente scrisse a Timoteo: che que' Sacerdoti, che si distinguono nell' officio della Predicazione, doveffero essere remunerati con doppia retribuzione, la quale è chiaro, che doveva consistere in cosa temporale. (b) *Qui bene præsumunt Presbyteri duplici bonore digni sunt, maxime qui laborant in Verbo, & Doctrina: dicit enim Scriptura: non alligabis os Bovi trituranti, & dignus est Operarius mercede sua.* Ma che? prevedendo il S. Apostolo, che un giorno questo suo sentimento, che usciva da un cuore pieno di naturale equità,

tà, avrebbe forsi potuto detorcersi a fomentar l'avarizia, e l'avidità del guadagno ne' Pastori Ecclesiastici, ben presto dichiarò più precisamente il senso di quel suo concetto, e si spiegò con queste parole degne del suo Apostolato :

(a) *Est autem quæstus magnus pietas cum sufficientia : nihil enim intulimus in hunc Mundum : baud bubium, quod nec auferre quid possumus : habentes autem alimenta, & quibus tegamur, his contenti sumus ;* facendo così noto al diletto suo Discepolo Timoteo, che quel doppio onore, che dovevasi ai Pastori più solleciti della santa Chiesa, doveva essere un guadagno non abbondante, non superfluo, ma congruo, e sufficiente, e che dovevano alla fine contentarsi del vitto, e del vestito ; e perciò affine d'imprimergli nell'animo queste massime, continua la lezione con fargli vedere l'inganno delle Ricchezze, le quali finalmente portano alla perdizione. Non si reputi superfluità il quì registrarla.

(b) *Nam qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, & laqueum Diaboli, & desideria multa, & inutilia, & noci-*

nociva , quæ mergunt homines in iteritum , & perditionem : radix enim omnium malorum est cupiditas , quam quidam appetentes erraverunt a fide : ... Tu autem , o homo Dei , hæc fuge .

Vediamo ora come queste Divine testimonianze certissime , ed irrefragabili in se medesime vengano mirabilmente confermate dalla Tradizione : ascoltiamo , se la intelligenza , che circa le medesime hanno tramandata a noi i Padri della Chiesa , comprovi l'affunto nostro , il quale è , che la Chiesa Cristiana come tale , le Presidenze , e 'l Ministero Ecclesiastico sono stati istituiti senza Dominio , e possesso di Beni temporali .

Udiamo ciò , che dice S. Cipriano intorno al Concilio Africano del 257. Narrafi da esso , che quel Concilio determinò ; che ai Preti non potessero commetterfi tutele ; e per qual ragione ? Eccola : (a) Perchè i Preti non si dovevano ingerire nell'amministrazione neppure delle cose Secolari : dicendo , che siccome già i Leviti avevano proibizione di possedere Beni stabili , ma doves-

B

fero

(a) *Vid. Fulgent. Confermaz. delle Consideraz. &c cap. 46.*

fero vivere delle Decime, così non abbian i Sacerdoti Cristiani d'aver ingerenza in Beni stabili, ma vivere di sole sportule.

Andiamo più innanzi: Osio di Cordova rimostrò a Costanzo Imperatore, che non doveva egli uscire dai confini della sua Poteità coll'ingerirsi nelle cose Sacre. Ecco le di Lui famose parole: (a) *Tibi Deus Imperium comisit, nobis, quae sunt Ecclesiae concedidit... Dare, scriptum est, quae sunt Caesaris Caesari, & quae sunt Dei Deo; neque igitur fas est nobis in terris Imperium tenere; neque Thimiamatum, & Sacrorum potestatem habes Imperator*. Ecco come chiaramente questo santo Vescovo, il quale viveva nel principio del quarto secolo cónsegna, che il Dominio, e l'Imperio delle temporali cose appartiene a Cesare, al quale siccome non è lecito di usar la sua Poteità Regale circa l'incensiere, e le sacre cose; così ai Vescovi, ed ai Ministri della Chiesa non era lecito d' esercitarla col Dominio delle terrene: e conviene osservare, che Osio, il quale è pur citato da Sant' Atanasio,

rife-

(a) *Osio de vita et consuetudine sancti Basilii, c. 1.*

cap. 19.

(a) *Athan. epist. ad solit. vit. agen.*

riferisce questa Dottrina al Jus Divino: *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo.*

S. Gregorio di Nazianzo in una sua Orazione s' esprime con pari sentimenti, cioè; che due Imperj sono distinti, uno della Chiesa, e l'altro del Re: (a) *Quia huic tranquillitas, illi animarum salus commissa est.* Io crederò, che l'esercizio dell' Imperio delle cose terrene, come sono i fondi, e le possessioni, appartenga a quello, a cui è commessa l' umana tranquillità, siccome l' esercizio dell' Imperio spirituale appartenga a quello, a cui è commesso l' accudire alla salute delle anime.

Nel Secolo quinto il Pelusiota in brevi parole disse lo stesso, cioè, che i negozj secolari toccano ai Secolari, le orazioni agli Ecclesiastici: (b) *illi in negotiis, nos in oratione collocati sumus.*

E S. Giangrisostomo paragona insieme li due Principati della Chiesa, e del Re; e parlando di quel della Chiesa, così si spiega sopra l'Epistola a' Corinthj: (c) *Non multa illi cura de sæcu-*

B 2 lare

(a) *Gregor. Nazianz. Orat. 19.* (e)

(b) *Isidor. Pelusiat. l. 3. epist. 149.* (d)

(c) *Chrisost. Hom. 15. in Epist. ad Corinth.*

)(XXVIII.)(

lari vita, omnia autem de cœlestibus rebus pronunciat. E lo stesso Santo Patriarca dopo aver comentate le parole di Cristo in S. Matteo: (a) *Gratis accepistis, gratis date*, dice così: (Dominus) *malorum omnium avaritiam statim evellens, ait, ne possideatis aurum, neque argentum, neque æs in zonis vestris: non dixit, ne accipiaris vobiscum, sed ne possideatis, ut quamvis aliunde sumere possint, perniciosum hunc morbum effugiant: dignus est enim operarius cibo suo ... omnino vobis suppedietabitis & cibum, præsertim cum nihil nisi necessaria petatis*: Il Santo comentava ciò, che il Maestro Cristo insegnò ai Discepoli suoi.

Venga in seguito S. Girolamo: leggiamo ciò, che egli scrisse a Nepoziano: (b) *Dominus fors, idest pars Clericorum est. Qui Dominum possidet siquidem aliud habuerit præter Dominum, verbigratia si aurum, si argentum, si variam suppellectilem, cum illis partibus Dominus pars ejus fieri non dignabitur: si autem ego pars Domini sum ... non accipio*

(a) Item in Matth. cap. 10.

(b) Hieron. Epist. ad Nepot.

cipio partem inter ceteras turbas, sed quasi Levita, & Sacerdos vivo de Decimis, & Altari serviens, Altaris oblatione sustentor; habens victum, & vestitum, his contentus ero. Si rifletta in grazia come questo S. Dottore della Chiesa l'intendeva circa il Dominio de' Beni temporali proibito ai Chierici, e come questa proibizione egli la riferisca alle parole dell'antico, e del nuovo Testamento: dell'antico, che chiama il Signore la parte de' Sacerdoti, e de' Leviti: del nuovo, ove S. Paolo abbiamo veduto, che prescrive a Timoteo, che avendo gli alimenti, ed il vestito debba esser contento.

S. Agostino, che visse, come S. Girolamo nel quinto Secolo, spiegando quelle parole di Gesucristo: (a) *Regnum meum non est de hoc Mundo*, dice così: *Judæi & Gentes, audite omnia Regna terrena: non impedio Dominationem vestram in hoc Mundo: venite ad Regnum, quod non est de hoc Mundo, venite credendo.* Cristo Re Celeste non impedisce il Dominio temporale, che hanno sopra le cose terrene i Regnanti del secolo.

(a) *August. apud Grot. de Imper. summ. Potest.*

Ascoltiamo anco due Pontefici della Chiesa di Roma, l'uno è Papa Gelasio primo, che scriveva verso il fine del quinto Secolo, e l'altro Papa Niccolò anche primo, che scrisse dopo la metà del nono.

Il primo diceva ad Anastasio Augusto: (a) *Nosti, fili clementissime, quod licet præsides humano generi dignitate, rerum tamen Præsulibus divinarum devotus colla submittis: quantum ad ordinem disciplinæ Publicæ, cognoscentes Imperium tibi collatum, legibus tuis ipsi quoque parent Religionis Antistites.* Il secondo poi scrivendo all'Imperator Michiele concorda col sentimento del predecessor suo Gelasio: (b) *Christus Jesus suis actibus propriis, & dignitatibus distinctis, officia Potestatis utriusque discrevit, ut & Christiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum Imperialibus legibus uterentur. E poco dopo: & Deo militans minime se negotiis secularibus implicaret.*

E' chiara cosa dunque per confessione

ne

(a) Tom. 4. Concil. pag. 118.

(b) Cap. Cum ad verum distinct. 96.

ne canonizzata da questi due Papi, che nell' ordine della pubblica disciplina, e nel giro delle temporali cose , fra le quali è manifesto essere le possessioni; e li fondi anco, o i Prelati della Chiesa devono uniformarsi , ed ubbidire alle leggi de' Principi , presso i quali sta il Dominio , e l' Imperio sopra tali cose.

Terminiamo la troppo ormai lunga serie de' testimonj de' Santi Padri dell' antichità circa questa Tradizione coll' allegare il sentimento di due, che fiorirono ne' secoli più a noi vicini ; ma di tale dottrina, e santità, che possono mettersi in riga coi già citati : sono questi S. Bernardo, ed Ugone di S. Vittore , Padri ambidue del Secolo duodecimo, dopo di che non crederò, che alcuno possa sognarsi, ovvero asserire, che la massima radicale della Chiesa espressa da tutte queste gravissime testimonianze, possa essere divenuta ne' tempi posteriori diversa ; perocchè riferiremo di poi anco quello, che nelle Imperiali leggi sta scritto, e che la ragione nel proposito c' insegna.

Del Santo Abate di Chiaravalle io addurrò ciò, ch' egli scrisse nel libro delle Considerazioni, ch' egli faceva a

Papa Eugenio Terzo, di che io non farei cosa potesse allegarsi di più forte, e di più a proposito per conformar la Tradizione, e l'intelligenza germana de' già da noi riferiti testimonj della divina Scrittura sull' argomento. (a) *Dicebat Apostolus Episcopum instruens: nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus:* E poco dopo: *Ubi aliquando quispiam Apostolorum Iudex sederit hominum, aut divisor terminorum, aut distributor terrarum? Stetisse lego Apostolos judicandos, sedisse judicantes non lego:* E più sotto: *Quis me constituit Judicem, ait ille Magister, & Dominus: & erit injuria servo, discipuloque, nisi judices universos?* E più sotto ancora. *Quidui contemnat judicare de terrenis possessionibus hominum, qui in cœlestibus & Angelos judicabunt? Ergo in criminibus non in possessionibus potestas vestra, quoniam propter illa, & non propter has accepisti claves Regni Cœlorum, prævaricatores utique exclusuri non possessores.* E segue ancora: *Habent hac infima, & terrena Judices suos Reges, & Principes terræ. Quid fines alienos invaditis?*

Ed

(a) Bernard, de Consider. l. 1. c. 5.

Ed in altro luogo, ove al medesimo Eugenio parla espressamente della Potestà Papale, e dicegli esser egli il Successore di S. Pietro, e di tanti santissimi Pontefici, forma le seguenti veraci considerazioni: (a) *Eis tu successisti in hæreditatem: ita tu hæres, & Orbis hæreditas. At quatenus hæc te portio contingit, id sobria consideratione pensandum. Non enim per omnem reor modum, sed sane quadamtenus (ut mihi videtur) dispensatio tibi credita est, non data possessio ... Non tu ille, de quo Propheta ait: & eris omnis terra possessio ejus: Christus hic est, qui possessionem sibi vindicat, & jure creationis, & merito Redemptionis, & dono Patris ... Possessionem, & Dominium cede huic, tu curam illius habe: Pars tua hæc, ultra ne extendas manum. Quid inquis? non negas præesse, & dominari vetas? Plane sic: quasi non bene præsit, qui præest in sollicitudine?... Præsis, ut prosis, præsis ut fidelis servus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam. Ad quid? ut des escam illis in tempore: hoc est ut dispenses, non ut imperes: hoc*

B 5 fac,

(a) Idem lib. 4. cap. 1.

fac, & dominari ne affectes hominum Homo, ut non dominetur tui omnis iniustitia; E poco dopo : Nullum tibi venenum, nullum gladium plus tibi formido, quam libidinem dominandi.

Si può mai più dimostrativamente di così provare, che l'esempio di Gesucristo, i suoi precetti, la predicazione degli Apostoli siano quelle cose, che hanno dato perpetuamente lo spirito a questa Massima Evangelica, che non compete alcun Dominio alli Pastori delle Chiese sopra le possessioni, e i beni terreni, ma solamente sopra l'amministrazione de' Sacramenti, e sopra le cose, che conducono alla salute dell'anime?

Vengo per fine ad Ugone di S. Vittore: dice egli dunque : (a) *Laicis fidelibus Christianis terrena possidere conceditur, Clericis vero spiritualia tantum committuntur Ad potestatem summi Pontificis pertinent, quæ spiritualia sunt, & vitæ spiritualis attributa universa.*

Ecco dunque ad evidenza dimostrato, per una continuata serie di testimonianze di Santi Padri, che siccome
la

(a) *Hug. de S. Vict. de Sacram. Fidei L. 2. P. 2. cap. 3.*

la Chiesa, le Presidenze, ed il Ministero Ecclesiastico sono stati instituiti con pienissima potestà circa i Misterj di Dio, i Sacramenti, la Dottrina, e circa tutto ciò, che riguarda la salute delle anime, e l'edificazione del Corpo mistico di Gesucristo, così alla Chiesa, come tale, nè ad essi fu per istituzione Divina dato, nè concesso alcun dominio ne' beni temporali; ma anzi il medesimo Signor nostro coll'esempio suo, colla sua dottrina, con quella de' Santi Apostoli, che a lui succedero, e colla Tradizione de' Padri, che in progresso di tempo, ci tramandarono il deposito di questa Dottrina ci ha voluto far comprendere, che un simile dominio non poteva essere, se non dannoso, o d'impedimento alla consecuzione della salute medesima. Voglio quì però andar incontro a due obbiezioni, le quali prevedo benissimo, che mi verran fatte: una sarà, che degli sopra allegati testimonj della Divina Scrittura, e de' Santi Padri, alcuni predicano non del Dominio di proprietà, di cui in questo Ragionamento si parla; ma del Dominio di Signoria, e che non ho tra questi fatta quella distinzione, che conve-

)(XXXVI.)(

niva . Al che rispondo : che questa diversità di Dominio , di cui parlano le testimonianze allegate , io la ho conosciuta benissimo ; ma non pertanto non ho voluto lasciare di allegarle tutte ; perocchè l'intendimento mio altro non essendo nel presente Discorso, se non di stabilire questo principio di eterna verità : che Gesucristo Signor nostro piantò la Chiesa sua senza ricchezze, in povertà umile , ed istituì parimenti i Pastori, che dovevano reggerla senza Dominio nè di signoria, nè di proprietà, e senza possesso alcuno di beni temporali , ma coll' uso semplice di quanto onestamente potesse convenire per un necessario moderato mantenimento della vita presente , tutti gli allegati passi uniti insieme , ogni uomo ragionevole conoscerà , che mirabilmente provano l' intenzione , e la verità generale , che mi sono prefisso di mettere per fondamento di tutto il mio Ragionamento .

L'altra opposizione, ch'io prevedo , farà di coloro, i quali cercano di spaventare il Mondo coll'attribuire nomi odiosi di Eretici a tutti quelli , che difendono la legittima potestà de' Principi del Secolo sopra i beni temporali de' loro Dominj

con-

contro li disordinati acquisti degli Ecclesiastici , che non sono mai contenti della loro sorte , a cui sono chiamati dal Signore , e diranno : essere la darme sopra dimostrata proposizione quella di Arnaldo da Brescia discepolo di Pietro Abailardo il quale Arnaldo insegnava , che tutti i beni , e poderi erano de Laici ; e che costui fu come Eretico dal secondo Concilio Lateranense condannato.

A questa obbiezione quanto farebbe maligna , farebbe poi altrettanto facile di risponderfi , che Arnaldo uno de' fanatici seguaci di Pietro de Bruis , non meno che il suo maestro Abailardo , professava veramente molti errori in materia di Dogma , fra' quali , che i fanciulli non dovevano battezzarsi prima dell' uso della ragione : (a) che dovevano distruggerfi le Croci , e li Crocefissi come immeritevoli di adorazione , e similmente le Basiliche , e i Tempj , perchè Dio vuole i cuori , e non le mura : che la piena Potestà era nel solo eterno Padre : nel Figliuolo più limitata , e niuna affatto nello Spirito Santo
in

(a) Battaglini *Istor. univer. di tutti i Concili*
Tom. 2. p. 145.

(XXXVIII.)

in cui non riconoscevano se non la benignità; ed altre simili frenesie predicava: il Bresciano a tutto ciò aggiungeva una particolare sua opinione, la quale era: che i beni temporali, ed i Poderi tutti erano de' Laici; e che passando nel dominio degli Ecclesiastici con qualsivoglia titolo erano sempre ingiustamente rapiti. Fu egli pertanto meritamente condannato, poichè aderiva pertinacemente a' Dogmi cotanto alieni dalla nostra Santa Fede: ed in quanto all'opinione sua particolare circa i poderi, e beni temporali (intorno alla quale negli articoli concernenti la Fede, definiti da quel Concilio, non si vede vestigio alcuno) si risponderebbe, che noi non neghiamo potere gli Ecclesiastici avere e possesso, e dominio di beni temporali con titolo giusto, e dipendentemente dalle concessioni, e dalle Leggi de' Principi, e colla moderazione ordinata da Cristo, e dichiarata dagli insegnamenti Apostolici per loro congruo mantenimento; ma neghiamo solamente, che il possesso, ed il dominio de' medesimi beni temporali sia in loro derivato per istituzione di Cristo Signore, o sia *de jure Divino*, e
que.

questa, senza negar l' Evangelio, o condannar d'eresia San Pietro, San Paolo, San Luca, e tutto il nuovo Testamento, tanti Santi Padri, nominatamente San Bernardo accerrimo oppugnatore di quegli Eresiarchi, non può dirsi, che sia eretica opinione. Ascoltiamo ciò, che di Arnaldo riferisce Ottone Vescovo di Frisinga: (a) (*Arnaldus Clericus Brixienfis dicebat*) *nec Clericos proprietatem, nec Episcopos Regalia, nec Monachos possessiones habentes aliqua ratione posse salvari: cunctaque hæc de Sacramentis Altaris, & Baptismo Parvulorum non sane sensisse*: Cosicchè mischiando alle opinioni degli altri concernenti il Dogma, come si è detto, quelle sue proprie opinioni circa la Disciplina, die' occasione alla sua condanna, ed argomento al Poeta Guntero di scriver di lui nel suo Ligurino, tra gli altri i seguenti versi:

*Pontificum fastus, Abbatum denique laxos.
Damnabat pœnitus mores, Monachosque superbos;
Veraque multa quidem, nisi tempora nostra fideles
Respuerunt monitus, falsis admixta monebat.*

II. Viene ora ad esaminarsi il secondo principio da noi proposto; ed è, che
gli

(a) *Vide Concil. Labbei pag. 1012. edit. Paris. hi vid. not. Binny ad Concil. Lateran. 2.*

gli assegnamenti dei beni , e de' fondi temporali, de'quali così le Chiese Cristiane, come i Pastori, e Ministri delle medesime sono stati in progresso arricchiti, sono in essi pervenuti per concessione , e facoltà , che diedero loro i Principi Secolari di possederli, onde la pietà de' Fedeli Laici ha potuto ne' modi legali in essi trasmetterli.

Essendo certo, come abbiamo dimostrato, che il Dominio, e la Possessione delle cose temporali nella Chiesa, e ne' Chierici non è d'instituzione Divina, o come parlano i Canonisti, *De jure Divino*, deve per necessità dirsi, che ella sia per concessione umana, poichè non può essere per altro canale, da cui possa derivare, quando con bestemmia dir non si volesse, che vi fosse un' altra Poteità tra l'umana, o la Divina, da cui possa immediatamente procedere. Se dunque per concessione umana, da qual altra può ella mai venire, se non dalla Poteità di chi tiene la sovranità sopra le cose medesime temporali, che si sono concesse? Questa sovranità per tutte le testimonianze della Scrittura, e de' Padri abbiamo pienissimamente conosciuto, che ella è presso i Prin-

Principi del secolo ; adunque per una necessaria deduzione conviene confessare , che gli assegnamenti de' beni temporali pervenuti nelle Chiese Cristiane , e ne' Pastori , e ne' Ministri di esse sono derivati per concessione de' Principi.

Aggiungiamo , che nelle Chiese Cristiane , e ne' Colleggj delle persone Ecclesiastiche, le quali in que' tempi vivevano in comune, eravi allora incapacità di acquistare anco per le vie naturali ; perocchè gl' Imperatori , che non li distinguevano dagli altri Collegj , e dalle Comunità (alle quali era vietato di acquistare (non tolleravano , che in loro favore si facessero donazioni , nè istituzioni di eredità , come osserva Gottfredo ne' suoi Comentarj al Codice Teodosiano . (a)

Riscontriamo questa verità col fatto. La Chiesa , e le persone Ecclesiastiche ne' tre primi Secoli , come è noto per la Storia , non possedevano alcun fondo temporale . Abbiamo veduto , che i primi Cristiani vendevano i loro fondi , e portavano il prezzo a' piedi degli Apostoli , lo che tenendo essi per un' imbar-

raz-

(a) *Ad l. 4. Cod. Theod. de Episc. Eccles. & Cler.*

razzo , e per una distrazione dall' uffizio della predicazione , e dell' amministrazione de' Sacramenti , ne comettevano la dispensazione a persone fedeli piene dello spirito di Dio , che chiamarono Diaconi ; e questi temendo , che i Gentili non glie li involassero , presto se ne spedivano con farle immediatamente passare in mano de' poveri : (a) *Facultates* (diceva S. Lorenzo al Tiranno) *facultates, quas requiris in caelestes Thesavros manus pauperum deportaverunt .*

Continuò dunque a un dì presso questa Disciplina fintanto che durò la suddetta proibizione, la quale siccome con un Decreto del Senato fu levata rispettoa quasi tuttigli altri Collegj, e Corpi pubblici, così cominciato avevano anche le Chiese, (b) e i Collegj de' Chierici Cristiani , sebben con varie interpolazioni , a possederne .

Ma abbracciata da Costantino il grande la Fede Cristiana, troncò egli tutte le dubbietà col promulgare la legge famosa , per la quale fu conceduta facoltà ad ogn' uno di lasciar ad ogni Cattolica.

(a) *Breviar. Rom. sub die 10. August.*

(b) *L. 20. ff. de rebus dubiis &c. Loc. cit.*

lica Chiesa per testamento ogni sorta di beni: (a) *Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo Catholicæ, venerabilisque Concilio, decedens, bonorum, quod optabit relinquere*. Cominciarono dunque le Chiese, e i Cristiani non solo in Roma, al cui Popolo fu pubblicata la Legge; ma per tutto l'Imperio ad esempio della Capitale a posseder beni tanto mobili, quanto immobili; cosicchè in breve tempo in essi derivò per la pietà de' Testatori gran dovizia; e da ciò forse prese argomento l'Autor dell'apocrifia Leggenda della donazione di Costantino, di spacciar l'impostura, riconosciuta oramai tale da Guerci, e da' Barbieri.

Quì è d' uopo di fermarci alquanto in alcune considerazioni, le quali renderanno dimostrativo l' assunto, che abbiamo per mano, e primo: essere cosa provata col fatto di questa Legge di Costantino, la quale fu data l'anno della Salute nostra 321. Che fu concesso ai sudditi dell'Imperio per diritto, e concessione Imperiale la piena, ed assoluta facoltà di testare in favore della Chiesa,

(a) *Cod. Theod. de Epist. &c. L. 4.*

fa , e de' Collegj , Cristiani , facoltà , che prima non avevano ; e conseguentemente aver questa Chiesa , e questi Collegj acquistata allora solamente capacità legale di possedere beni temporali . Secondo , che questa facoltà , e rispettiva capacità volle il Legislatore , che si eseguisse per via di Testamento : *Decedens* Per conseguirne dunque il beneficio , dovevano i Testamenti essere celebrati nelle forme dalle Leggi prescritte ; poichè è certa cosa , che i Benefizj de' Principi devono intendersi talmente concessi , che non resti per essi chiusa la via alle competenti azioni di chi avesse ragione d' intentar azione di Testamento inofficioso . Questa riflessione è tanto fondata , quanto che Giustiniano con una sua Legge l' ha voluta canonizzare : (a) *Si quando talis Imperialis concessio processerit , per quam libera Testamenti factio conceditur , nihil aliud videri Principem concedere , nisi ut habeat legitimam , & consuetam Testamenti factionem : neque enim credendum est , Romanum Principem , qui jura tuetur , hujusmodi verbo totam observationem testamenti-*

(a) Cod. Just. l. 35. de inof. Testam.

mentorum multis vigiliis excogitatam, atque inventam velle inverti. Terzo, che essendosi poi questa Legge estesa a render capaci le Chiese, e li Cetti Cattolici di acquistar anco per le altre, come le donazioni, e le compre, deve per identità di ragione intendersi sempre: *Servato juris ordine.* Una quarta osservazione convien fare ancora, ed è, che gli acquisti, e la possessione concessi all'Unione, o sia Ceto de' Cristiani Cattolici; come tale (lo che viene apertamente indicato per quelle parole della Legge: *Sanctissimo Concilio*) non deve intendersi talmente essere concessi, che i Prelati, e Pastori di essa unione ne potessero essere i Patroni, e liberi dispositori di questi acquisti; ma solamente, ch'essi ne fossero i depositarj, gli amministratori, ed i custodi per disporre l'avanzo del loro mantenimento in beneficio de' Poveri, come insegnano le Leggi Civili, e le Canoniche. S. Bernardo di sopra allegato, e generalmente i Teologi, fra quali il Cardinal Cajetano (a).

Questa Dottrina, oltre il fondamento
di

(a) *Cajetan. 22. q. 43. Art. 8. in princ. corp.*

di quanto sopra si è osservato , lo ha anche dalla pratica antica . Riferisce Possidio nella Vita di Santo Agostino , che il Santo Vescovo distribuiva ai poveri i redditi delle Possessioni della Chiesa , e delle obblazioni de' Fedeli ; e quando , come suole avvenire , si eccitava perciò invidia contro i Chierici , predicava al Popolo , che egli averebbe piuttosto eletto di vivere delle Collette , che aver la cura , ed il governo delle Possessioni ; ma che i Laici non vollero prendere in se questa amministrazione . (a) *Alloquebatur Plebem Dei , malle se ex Collectionibus Plebis Dei vivere , quam illarum possessionum curam vel gubernationem pari ; sed nunquam id Laici suscipere voluerunt .*

Procurò di scaricarsi dal peso di questa amministrazione similmente S. Giovanni Grisostomo Patriarca di Costantinopoli , il quale pregò quel Popolo a volerne esso prender la cura : (b) *Aream , & sorcular rogo , & obsecro vestram devotionem fieri : sic enim , & pauperes facilius alentur , & Deus glorificabitur .*

Per

(a) Vid. de Marca de Concord. Sacer. & Imp. lib. 8. cap. 18. nota. (b) Ibidem

Per evitar dunque ogni fuspizione di Avarizia ne' Chierici circa tale amministrazione, il Concilio di Calcedonia ordinò, che s' instituiffero gli Economi, ciò, che fu anche confermato da' Decreti Imperiali: le Leggi sono registrate nel Codice Giustiniano. Questo Imperatore comandò ciò, che dovesse osservarsi circa l'amministrazione suddetta; lo che semprepiù corrobora l' assunto nostro, ed il diritto de' Principi temporali sopra i Beni de' Fedeli, o da loro lasciati, o fatti in qualunque modo pervenire nelle Chiese.

E' dunque cosa manifesta, che la Chiesa Cristiana, o sia l'unione de' Cristiani come tale, nata nell'Imperio medesimo, (a) fu per le Leggi del medesimo Imperio abilitata a posseder fondi, e possessioni terrene da qualunque mano venissero, in che qualità, ed in che quantità più avesse piaciuto a quelli, che avessero avuto talento, o divozione di lasciare.

Ma che accade di difonderli maggiormente in cosa di tanta evidenza? Ella è così manifesta, che uno de' primi Dottori

Optat. Milevit. in Collec. Sirmund.

(a) *Optat. Milevit. in Collec. Sirmund.*

tori della Chiesa medesima. Santo Agostino l'ha amplissimamente confermata col suo testimonio; e Graziano poi l'ha canonizzata nel suo Decreto: (a) *Quo jure deferdis villas Ecclesie; divino an humano? Divinum jus in Scripturis habemus. Humanum legibus Regum, unde quisque possidet, quod possidet nonne humano? Jure Divino Domini est terra, & plenitudo ejus: Pauperes, & divites una terra supportet... Jure ergo humano dicitur hac villa est mea: hic servus est meus: hac Domus mea est. Jura autem humana jura Imperatorum sunt*. Ecco la ragione, per cui il Santo Dottore riferisce chiaramente alle Leggi Imperiali il diritto di possedere; e se faremo attenzione alle parole, colle quali prosegue, vedremo, come egli riferisce al Precetto Divino, che la Chiesa riconosca dalle Potestà del Secolo, il diritto di possedere le Possessioni, ed i Beni temporali: (b) *Quare? quia ipsa jura humana per Imperatores, & Rectores saculi Deus distribuit humano generi*: E più sotto: *Noli ergo dicere: Quid mihi, & Regi? Quid tibi ergo,*

(a) *August. in Joan. 1. tract. 6. distinct. 8. Can. Quo jure.* (b) *Ibidem.*

o possessionis? Dalle quali parole Papa Innocenzo II. che visse 7co. anni dopo S. Agostino, riferito anche questo da Graziano, inferisce: (a) *Clerici ex officio Episcopo sunt suppositi: ex possessionibus pradiorum Imperatori sunt obnoxii. Quia ergo, ut pradia possideantur Imperiali Legge factum est, patet: quod Clerici ex pradiorum possessionibus Imperatori sunt obnoxii.*

Non ostante tanta evidenza di ragione, e di autorità, conviene però andar incontro ad un equivoco, da cui molti restano sorpresi, cioè essere *de Jure Divino*, che colui, il qual serve all' Altare debba vivere dall' Altare, e che all' Operario data sia la sua mercede; perocchè l' equivoco sta in questo: che essendo vero bensì, che il Diritto divino, e il naturale ancora comandano, che chi s' impiega nel servizio della Chiesa, abbandonando gli altri modi di procacciarsi il sostentamento, lo debba conseguire da quelli, a' quali serve; è ben poi altrettanto falso, che col pretesto del vitto, e della mercede tanto il serviente dell' Altare, quanto l' operario della vigna di Cristo possano appropriarsi, oltre un vitto, e mercede con-

C

grua,

(a) *Caus. 11. q. 1.*

grua, la metà, o poco meno delle rendite, che formano il sostentamento di tutto il numeroso popolo, vale a dire di tutta l'intera famiglia, alla quale servono, e per cui operano; e che possano aspirare a farsi Padroni degl' interi fondi di quelli, pe' quali spiritualmente s'impiegano: che questo è ciò, che la legge di Dio, e della Natura proibiscono, ed hanno sempre abborrito. La vera, e cattolica intelligenza dunque della suddetta massima Evangelica, ed Apostolica, è stata sempre questa: che essendo di ragion divina, e naturale, che i servienti, e gli operarij Ecclesiastici siano congruamente mantenuti dal popolo, per cui faticano; l'assegnazione poi di questo mantenimento, la quantità, la qualità, la specie, i modi di conseguirlo siano di ragione umana; poichè questa cognizione Cristo l'ha lasciata a quelli, a' quali innanzi apparteneva; ed è cosa molto chiara, che ad altri appartenere non poteva, se non a chi aveva incombenza, ed autorità di Magistrato politico nella Repubblica, ed abbiamo già osservato, ed osserveremo in appresso ancora, che i Magistrati, e i governi de' Principi, hanno

hanno creduto conveniente di assegnarlo, secondo la varia esigenza de' tempi; e de' luoghi, ora in obblazioni, ora in decime, ora in altre porzioni di frutti, ora in censi, ora in dinaro, e qualche volta anco in beni stabili.

III. Veniamo all' esame dunque del terzo fondamentale principio da noi proposto, e vediamo come queste concessioni, e rispettive abilità di lasciare, o di possedere beni temporali agli Ecclesiastici si sono sempre fatte da' Principi, senza derogare ai diritti di quel supremo Dominio, che in qualunque mano passino le cose concesse, necessariamente devono intendersi riservati al Sovrano, sia per ampliarle, sia per restringerle, sia per modificarle, o sia anco per toglierle; e vediam, come infatti si eseguirono variamente, secondo le varie condizioni de' tempi, delle circostanze, e de' Principati.

Poichè è cosa provata, che i Principi, a' quali appartiene per istituzione Divina la disposizione de' beni temporali, hanno concesso, e rispettivamente abilitate le Chiese, ed i Chierici a possederli sotto le forme legali di sopra spiegate, viene in conseguenza necessa-

ria , che ad essi appartenga lo stabilire l'Economia ancora , con cui intende , che si possano da essi possedere ; giacchè (come dice il Fleury) (a) Gesùcristo non è venuto al mondo a stabilire, se non il Culto del vero Dio , ed i buoni costumi , senza niente derogare al Governo politico de' differenti popoli , nè alle leggi , nè alle costumanze , che non riguardano se non gl'interessi della vita presente . Ha dunque sempre avuta il Sovrano annessa alla Corona una essenzial potestà sopra le condizioni degli acquisti . Alcune di esse riguardano il Jus Regale supremo ; altri si riferiscono al Governo economico de' sudditi , e dello Stato : di quelle che riguardano il Jus Regale è manifesto , che quantunque non vengano espressamente nelle concessioni , e privilegi de' Principi riservate , s'intendono sempre salve *ex integro* di pien diritto ; imperocchè non si presume , che alcuno voglia mai conceder ad altri cosa , che torni in diminuzione di quella potestà , in forza di cui la concede ; sicchè nel modo stesso , che abbiamo detto , che s'in-

(a) Discorso 7. sopra l' Istoria Ecclesiastica.

s' intendono riservate le formalità legali degli atti , co' quali si fa il Testamento, o la Donazione, molto più devono intendersi riservati li diritti Maestatici del Principato. Niun Principe può concedere cosa, che sia in contraffazione della Legge, ed ordinazione Divina, è ordinazione di Dio, ch' egli sia sempre il Patrone, ed il Dispositore delle cose temporali nel proprio Stato: *Sic hæc voluntas Dei* (a). Non potendo egli contravvenire a questa Divina volontà, non può concedere cosa alcuna, per cui lasci d' avere la potestà, in forza di cui la concede. Nelle concessioni dunque fatte da' Principi alle Chiese, ed ai Chierici di posseder beni temporali, deve per necessità di ragione intendersi, che ciò sia senza derogazione de' diritti del supremo loro Dominio, che Dio, vuole, che a sè conservino.

Di quelle concessioni poi, che si riferiscono al Governo Economico dello Stato, e de' sudditi, e parimente chiaro, che sempre le cose concesse s'intendono senza recar danno, o incomodo notabile ai medesimi; perocchè essendo

C 3 per

per diritto, ed ordinazione Divina raccomandata al principe secolare la tranquillità dello Stato , e de' popoli : *ut quietam, & tranquillam vitam agamus*, (a) tuttociò che tendesse al turbamento, o alla desolazione de' medesimi , è chiarissima cosa , che non può mai intendersi concesso per qualunque Privilegio escogitabile , sendo certo , che ne' Principi la legge di conservar la tranquillità ne' Popoli , e ne' Principati è quella legge , che è superiore ad ogni altra ; perocchè ad essi Dio Signor supremo l'ha irrevocabilmente raccomandata : Ogni volta dunque , che la salute pubblica , e la necessità di tener tranquillo il popolo ricercano , o che siano confermate le concessioni già fatte , o che siano diminuite , o che siano regolate , e modificate , o che siano anco tolte , secondo le sopravvenienze de' tempi , de' luoghi , e delle circostanze , che possono emergere , è certo , che riservata è sempre la potestà del Sovrano di poter provvedere. E' trito l'affioma delle scuole : *neminem sibi posse legem dicere , per quam mutata voluntate , nequeat*
rece-

(a) 1. *Timot.* 2. 1.

recedere. Molto meno, se quello, che fa la Legge ne ha una superiore, che gli vieti di farla in pregiudizio di quella, ch' esso Superiore gli ha imposta. Gottomfredo ne' suoi Comentarj al Codice Teodosiano spiega molto egregiamente questa Massima nel proposito, di cui scriviamo, con questa breve sentenza: (a) *Principi hac in re* (cioè della concessione d' acquistare, o di restringer gli acquisti degli Ecclesiastici) *Principi hac in re vela laxare, vel cohibere pro Reipublica usu semper licuisse videtur.*

Poste queste Verità: è dover d'ogni Principe avere una provida inspezione circa la qualità delle cose o acquistate, o da poterli acquistare dalle Chiese, e dagli Ecclesiastici: alla maniera di poterle acquistare: alla capacità dell'acquistante. La qualità riguarda le cose corporali mobili, ed immobili: e riguarda le cose incorporali, come sono le Giurisdizioni, i Feudi, e simili. La maniera può essere civile, o naturale: la civile consiste in contratti, e negli atti, che producono azione: la naturale consiste in via di fatto prendendo, o

(a) *Comment. ad l. 20. Cod. Theod. de Episc.*

ritenendo ciò, che vien dato. La caparità istefamente è civile, o naturale; la civile viene dalle leggi, che abilitano ad acquistar per le vie stabilite dalle leggi medefime, come sono le fucceffioni, le donazioni, le compre, ed i teftamenti: la naturale è quella di poter prendere, e ritenere per le vie di fatto, e naturali.

Tutta quefta economia non può mai allontanarfi, o abdicarfi dal Sovrano; ed è cofa evidente per il fenfo comune, che fe a lui fpetta di concedere, o di abilitar agli acquisti, afpetta ancora di prefcriver l' Economia, e le forme per poter legittimamente acquistare; e per poter confervare gli acquisti. Importa effenzialmente alla tranquillità della vita umana raccomandata da Dio Signore al Principato, che fia offervata in tali acquisti quell' Economia, la qual ferva alla di lei confervazione; ed importa al mantenimento della quiete pubblica, che un ordine di perfone non poffeda più beni di quelli, che fiano neceffarj a mantener l' equilibrio cogli altri ordini di Cittadini, e di fudditi: importa alla confervazione della concordia tra i Cittadini medefimi, che

non

non si possa acquistare, se non per certe vie, e modi; importa alla pubblica sicurezza, che ogni uno non sia capace di acquistare qualunque cosa, per esempio armi, e militari attrezzi: case nelle Fortezze, e Terre presso i confini de' Forastieri: Feudi, e Signorie, se siano limitrofe, e l'acquistante sia diffidente. Tutte queste inspezioni, che sono essenzialmente proprie della Poteetà temporale, dalla Maestà Divina sono raccomandate al secolare Governo.

Non comportano tutte le circostanze, e tutti i tempi, che ciò, che già cent'anni è stato concesso, cent'anni dopo sussista: ricerca qualche nuova non preveduta emergenza, che si provveda con nuovo regolamento a quelle cose; che tolta questa, non recavano danno alla Repubblica. La Poteetà di dar norma al bisogno presente con provvedimento adattato al tempo, alle circostanze, ed alle emergenze di nuovo insorte, chi dirà mai, che non sia sempre restata riservata al Governo, sicchè per la propria beneficenza abbia perduti i diritti della Sovranità, ed il potere di provvedere allo Stato?

A questo discorso di ragione, per
C 5 quan-

quanto ci pare, dimostrativo; e aggiun-
giamo l'autorità. Ugone di S. Vittore
anco sopra citato tratta della Chiesa
universale, la quale abbraccia Laici, e
Chierici; ed avendo assegnata ad ogni
una la sua professione distinta: [a] *La-*
cis fidelibus terrena possidere conceditur;
Clericis vero spiritualia tantum commi-
suntur: dichiara la maniera, e le con-
dizioni, colle quali cadauno ha de far
uso della propria assegnazione. Udia-
molo da Ugone medesimo, il quale
certamente era informatissimo delle Leg-
gi Imperiali, che davano facoltà alle
Chiese di possedere, ed ai Chierici;
e nulla meno era istruito delle Divine,
ed Ecclesiastiche: (b) *De his autem*
terrenis bonis ad terrenam vitam perti-
nantibus, quae vel possident Praelati in
subjectis, vel subjecti possident, a Prae-
latis, quaedam Ecclesiae Christi devotione fi-
delium concessa sunt possidenda, salva ra-
man jure terrena Potestatis. E poco do-
po: *Spiritualis siquidem Potestas non ideo*
possidet, ut terrena in suo jure praejudi-
cium faciat. Ecco s' è vero, che gli

194 (a) Hug. de S. Vict. de Sacram. Eulep. l. 6. p. 2.
cap. 3. (b) Idem cap. 7.

uomini più illuminati , e di eccellente fantità hanno riconosciuto , che le concessioni , e le capacità date da' Principi , e le donazioni permesse ai Fedeli di fare alla Chiesa , ed al Clero , non possono altrimenti permettersi , che salvo il diritto de' Principi medesimi , e senza derogare alla potestà loro necessaria di provvedere ai bisogni dello Stato .

Ma mettiamo in maggior chiarezza questa verità , facendo vedere al lume di fatti inconcussi , e certi , come le permissioni , e le abilità date da' Principi alle persone , e luoghi Ecclesiastici , e Pii di possedere , per una costante pratica tenuta in tutti i tempi , ed in tutti i Principati , furono sempre concesse senza diminuzione della facoltà loro di confermarle , o di rivocarle , o di moderarle , o finalmente di adattarle alle rispettive Economie de' proprj Dominj , de' tempi , e delle emergenze , che inorgevano , secondochè credevano convenire ai proprj rispetti , ed al bene de' sudditi .

Nel Secolo medesimo , in cui parve a Costantino il Grande , di far bandire la famosa Legge , sopra riportata , che da-

va una libertà pienissima a chiunque si fosse di lasciar ciò, che più piaceva al Ceto de' Fedeli Cattolici, 49. anni dopo l' Imperator Valentiniano trovò a proposito di moderarla, restringendo l' ampia libertà data da Costantino ad ogni persona di lasciare indifferentemente a tutti; poichè proibì alle persone Ecclesiastiche, che niente potessero acquistare di ragion delle Vedove, e delle Pupilli; rendendo inefficace ogni loro donazione, e testamento in favore di esse: (a) *Censemus ut memorati (Ecclesiastici) nihil de ejus Mulieris (Viduae, ac Pupillae) cui se privatim sub prae-textu Religionis adjunxerint, liberalitate quacunque, vel extremo judicio possint adipisci; & omne intantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere.*

Volle di più il medesimo Imperatore, che se dopo pubblicata questa Legge (lo che seguì col mezzo stesso di Papa Damaso nelle Chiese di Roma) avessero le sopradette Donne, voluto, o per Donazione, o per Testamento lasciare
alli

(a) *Cod. Theodos. lib. 20. de Episc. Eccl. & Clericis*

alli sopradetti Ecclesiastici, il Fisco apprendesse la cosa legata, o donata: (a) *Quin etiam si forte post admonitionem legis nostræ aliquid hisdem ea Femina, vel donatione, vel extremo judicio putaverint relinquendum, id Pbiscus usurper.* Io non credo, che monumento più prossimo, nè più splendido, o sicuro di questo possa recarsi in favore, e comprovazione della potestà Regia riservata a' Principi sopra le concessioni fatte agli Ecclesiastici, quanto il mostrare, che un Successore di Costantino colla sola distanza di 49. anni abbia fatta una regolazione di tanta importanza. Anche allora certo gridarono, come in presente i Chierici, ed i Monaci, e dicevano: che i Cocchieri, i Buffoni, e le Meretrici erano capaci d' eredità; e che ai soli Chierici, e Monaci non già dai Principi persecutori, ma da' Cristiani venivano proibite; ma San Girolamo non pertanto non lasciò di riconoscer necessaria la regolazione: (b) *Pudet dicere: Sacerdotes Idolorum, Mimi, & Scorta hereditates capiunt; solis Clericis, & Monacis hoc lege prohibetur, & prohibetur non*

(a) *Ibidem.* (b) *Hieron. in Epist. ad Nepot.*

non a persecutoribus, sed a Principibus Christianis, nec de lege conqueror; sed dolco cur meruerimus hanc legem.

Altre regolazioni delle Leggi fatte in favore degli acquisti Ecclesiastici ne abbiamo nel Codice Teodosiano, e basta soltanto prenderlo per mano, ed esaminare le leggi 27., e 28. di questo Titolo per restarne persuasi; e se si volesse ufcir dal soggetto della Possessione de' beni temporali, ed esaminare le cassazioni, moderazioni, e confermazioni ancora de' Privilegj Imperiali concessi da un Imperatore, e da lui stesso regolati, o ristretti dai successori (cose però tutte, che proverebbero il diritto, che s' intese sempre riservato ne' concedenti, non meno, che ne' successori) converrebbe farne un' ampio volume, e trascrivere gran parte delle Novelle, e delle Autentiche di Giustiniano. Basterà però quì ripetere, che la Legge predetta, ed in conseguenza il diritto di farla fu riconosciuto giusto, nè seppero in fatto dolersi nè S. Ambrogio, nè S. Agostino; poichè il primo disse di questa Legge: (a) *Nobis etiam privatae successionis*
emo-

(a) *Ambros. Libell. 2. advers. relg. Simach. 384.*

emolumenta recantibus legibus denegantur, & nemo conqueritur; non enim putamus injuriam, quia dispendium non habemus. E più chiaramente S. Girolamo anco di sopra citato: *Nec de lege conqueror; sed doleo cur meruerimus banc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, severa, que legis cautio, & tamen nec sic refranatur avaritia.*

E' dunque certo per queste leggi, che i Principi in fatto si riservano sempre il diritto di confermare, non meno, che di cassare, o di moderare le concessioni fatte alla Chiesa, ed ai Chierici secondo le circostanze de' tempi, e degli emergenti. Osserva sopra questa, e simili leggi perciò molto opportunamente, ed al proposito il Gottofredo: (a) *Imperatorum videmus non solum mores Ecclesiasticorum ad honestatem componentem, (lo che fa comprendere la qualità del tempo, e delle circostanze, che ricercavano il regolamento della Legge di Costantino) sed provida legis cautione acquisitionibus Ecclesiasticorum fibulam im-*

⁵¹
(a) Gottofred. in Comment. ad lib. 20. Cod. Theod. tit. supra cit.

ponentem. E più sotto: *item (videamus leges humanas pro temporibus principes variare, mutare, abrogare potuisse.*

Veniamo a tempi più recenti: “Do-
,, po Costantino la Chiesa, e li Chie-
,, rici in Francia non sono stati sem-
,, pre capaci d’acquistar beni per tutte
,, le vie civili: Gregorio di Tours (di-
,, ce l’Autore del Jus Publico Ecclesia-
,, stico Francese) e le Formule di Mar-
,, culfo ne fanno fede. Il diritto d’Amor-
,, tizzazione, che da antichissimi tempi
,, è in vigore, fa conoscere, qual sia l’
,, autorità Regale nel regolare gli ac-
,, quisti delle Chiese, e de’ beni tem-
,, porali, sia per rapporto alla capaci-
,, tà, sia per rapporto al modo d’acqui-
,, starli. Chilperico fece una Legge, per
,, cui proibì di far eredi le Chiese. (a)
E Giustiniano piissimo Imperatore proi-
bì alle Chiese di accettar donazioni di
cose sterili, ed onerose; ond’ ebbe poi
anche fra le leggi sue a stabilire questa
Massima: che Dio prepose per questo l’
Imperial fortuna alle umane cose, af-
finchè possa dare regolamento a tutto
ciò, che di nuovo emerge con modi,
e re-

(a) *Authent.* Sic in alio Cod. de Sacros. Eccles.

e regole nuove : (a) *Ideo Imperialem fortunam rebus humanis Deo prapofuit, ut possit omnibus hominibus, quæ noviter contingunt emendare, & componere, & modis, ac regulis competentibus tradere.*

Niceta Coniate racconta, che Emmanuel Comneno del 1197. restituì in osservanza la Legge di Niceforo Foca, il quale avendo veduto, che a' suoi tempi gli Ecclesiastici non pensavano, se non ad arricchire, e per conseguenza, secondo l'Evangelio già sopra da noi citato, a render più difficile la via del Cielo, proibì, che non acquistassero più Beni stabili : porterò le sue medesime parole : (b) *Cum enim possessionibus, & negotiis turbatos, & tranquillitate animi, & Dei cultu excidere intelligeret, nullas eis vineas, nullos agros, nullas possessiones, quas nec eorum professio admittit, assignavit ; sed ex Pbisco tantum pendi iussit ; & Nicephori Pbocæ fortissimi, & cordatissimi Imperatoris olim abolitum Decretum de non augendis Monachorum latifundiis, quasi postliminio revocavit.*

Se si volessero ad una ad una riportare,

(a) Cod. de vet. Jur. Enecl. lib. 2.

(b) Nicetas Annal. lib. 7.

tare le Leggi, colle quali i Re di Portogallo, que' di Francia in tutti i tempi, nella Borgogna, nelle Fiandre, nella Sicilia, nell'Austria, in Genova, ed in altri luoghi è stato provveduto dai rispettivi Sovrani, o per dar norma, o per raffrenare, o per proibire le alienazioni de' Beni de' Laici nelle Chiese, e ne' Chierici, replico, che dovrebbe farsi un volume solamente di queste. Avendone in gran parte riportate Fr. Paolo (a), e Fr. Fulgenzio (b) compagno, e successore del medesimo Fr. Paolo nell' Ufficio di Consultore della Repubblica di Venezia (sebbene il libro sia fatto assai raro) io non mi prenderò la pena di copiarne il catalogo: trascriverò solamente quì il passo del P. Molina Gesuita, il quale parla di queste Leggi, ed è tratto dal di lui Scritto *de justitia & Jure*, Il di cui tenore è questo: (c) *Id vero in hoc Regno (Portugallia) & ordinario in aliis sancitum est, ne paulatim plus justo accrescant sum immobilia Bone,*
sum

(a) Ved. Fr. Paolo. *Consider. sopra le Censure di PP. Paolo V.* c. 125. edit. Jacobi Mulleri.

(b) Ved. *Confermaz. di Fr. Fulgenzio* de c. 171. fino 197.

(c) *Molin. de Just. & Jur. tratt. 2. disp. 140.*

ium etiam reditus Ecclesiarum, & Monasteriorum in Laicorum detrimentum.

In quel Libro medesimo Fulgenzio riferisce, che Pio V., e Clemente VIII. Pontefici Romani fecero due simili Leggi; (a) il primo per impedire, che il Monasterio da sè fabbricato nella Terra del Bosco, dove esso Pio nacque, comprasse, onde non si distruggesse la Terra, proibì in perpetuo agli Ecclesiastici il poter comprare da' Laici, lo che fu anche confermato per sentenza del Cardinale Alessandrino suo Nipote, e che Clemente avvertendo a quanto possedeva la Santa Casa di Loreto, per conservar i Laici, proibì, che essa più non comprasse.

Quì non lascerò di osservare, che i detti Papi conobbero essi medesimi la convenienza, e la giustizia di metter confine a' strabocchevoli acquisti, che vanno a finire in rovina de' Laici, e che Clemente, il quale non solo era Pontefice, ma Signor temporale del Territorio Lauretano, volle come Signore appunto, e Principe provvedere, e preservare dalla distruzione necessaria dove anda-

(a) Vedi Fr. Paolo loc. cit.

dava a finire lo stato Laico de' proprj sudditi. Dall'aver recitate le quali Leggi dei Principi illustri per fama chiarissima di Religione , e di Pietà , e de' Pontefici medesimi della Romana Chiesa , io confido , che più dimostrativamente di così non possa provarsi , che qualunque concessione , o fatta , o admissa per qualunque corso di tempo in uno Stato , in forza della quale sia stata data facoltà , e capacità rispettivamente alle Chiese , ed ai Chierici , o Luoghi Pii di possedere Beni temporali , può essere , ed è stata effettivamente variata , e moderata da' Principi ne' loro Dominj.

Contro l'evidenza di questo discorso usciranno certamente alcuni di coloro , a' quali con apparenze di pietà mal esaminata , e niente affatto conosciuta è riuscito ne' tempi soggetti all' impostura d'ingannare i semplici , ed è : che i Beni temporali dalla pietà de' Credenti offeriti in remissione de' loro peccati , o in onore di Dio alla Chiesa , ed ai Ministri di essa , sono da quel punto divenuti Beni consecrati a Dio , e che perciò venir più non possono nell' umano Commercio. Al che si risponde , ch'essi non ci allegheranno certamente alcun fon-

(LXIX.)

fondamento dello Divina Scrittura , nè della Tradizione Canonica , fu cui appoggiare la pretesione , che vorrebbero spacciare con questo equivoco , cioè : non avere il Principe Secolare sopra i Beni talmente consecrati a S. Divina Maestà ritenute tutte le ragioni del suo Sovrano potere , che aveva prima di detta consecrazione ; e molto meno ci faran vendere , che la supposta consecrazione abbia trasferiti questi diritti , come pretendono i Decretalisti , nel supremo Capo degli Ecclesiastici . La Ragione , le Dottrine , le Autorità , e gli Esempj allegati fin quì , e da allegarsi in progresso del Ragionamento comprovano molto bene , che la pretesa consecrazione non fa l'effetto di astrarli dalla sугgezione di quello , a cui per Jus Divino è restata commessa la Potestà di governarli . Ogni uomo Cristiano è dedicato , e consecrato a Dio nel suo Battesimo : ogni Chierico nella sua Ordina-zione : ogni calice , e vaso sacro nell'unzione , che si fa dal Vescovo per bisogno del Sacrificio : ogni comestibile benedetto dal Sacerdote nell'oblazione , che viene fatta all'Altare ; e fin le monete , che si offeriscono , si consacrano a Dio.

Dio. Si dirà forse per questo, che sopra ogni Battezzato non ritenga il Sovrano la potestà, che aveva prima, che fosse asperjo dell'acqua Battefimale: che ogni Chierico non resti in qualità di Cittadino soggetto a chi tiene le redini del Governo dopo la sua Ordinazione: ogni vaso sacro, senza esculdere i Calici, non resti obnoxio alle necessità dello Stato, come prima della sua unzione: ogni comestibile portato all'Altare non possa dal Principe disporsi, come prima della sua obblazione fatta dal Popolo? Questa pretensione non sarebbe ella evidentemente opposta al fatto quotidiano, con cui si vedono condannati a morte gli uomini Battezzati malfattori egualmente, che gli Etnici? Puniti i Chierici trasgressori delle Leggi del Governo egualmente, che i Laici? E non possono forse per le Leggi Civili venderli, ed impegnarli i Calici stessi, non che gli argenti, (a) ed altri sacri vasi per la difesa necessaria dello Stato, così destinati per mezzo dell'unzione sacra al culto divino, come poteva farsi innanzi? E nell'Evangeliò non si vede approvato da Cristo l'uso,

l'uso, che fece Davide per se, (a) e per i seguaci suoi de' Pani della Propiziazione? E vorrà dirsi finalmente, che le monete delle limosine fatte all' Altare non possano dal Sovrano farsi passare in commercio quotidiano del popolo, o non possano almeno senza licenza degli Ecclesiastici?

Ogni cosa, che si dia ai propinqui bisognosi, ed ai Laici poveri in nome di Dio, e in suffragio dell' anima propria, o dell' altrui, si consacra, ed offerisce a Dio, secondo il detto dell' Evangelio: *Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi facistis*. E niuna cosa può da noi donarsi a Dio, che prima non fosse pienissimamente sua: (b) *Domini est terra, & plenitudo ejus*; sicchè è chiaro, che l'obbiezione della Consacrazione non è altro, che una speciosa apparenza per imporre agl' ignoranti, e per far riguardar con orrore ogni più ragionevole provvidenza, che il Principe nelle urgenze, e nelle convenienze del proprio Stato è costretto talvolta di prendere sopra i Beni temporali del suo Dominio offeriti a quell' Istesso Signore,

che

che al medesimo Sovrano ha voluto confidare di essi la pacifica amministrazione.

IV. Finquì abbiamo detto della Potestà, che ha il Principe essenzialmente riservata in ogni concessione, ch' egli fa per moderarla, ristringerla, ampliarla, secondocchè conviene all' utilità, ed al buon governo del suo Popolo. E' d' uopo ora prenderè in esame il debito preciso, che ha di ciò fare ne' casi, nè quali la necessità lo costringa.

Pare, che per recar una solida prova di questo principio non sia bisogno di far altro, se non di dedurre la conseguenza, che per via di un necessario ragionamento scaturisce dai tre già sopra provati Principj; poichè essendo vero, che la Chiesa, e i Chierici Cristiani sono da Cristo Signor nostro statiti istituiti senza possesso, e dominio di Beni temporali: se quelli, che sono posseduti, ed amministrati dalle Chiese, e dai Chierici sono pervenuti in essi per diritto, e concessione de' Principi del secolo: se questi nel fare alle Chiese, ed ai Chierici tali concessioni non anno potuto lasciare di ritenere sopra de' beni medesimi quell' essenziale diritto di Sovranità, per cui possono ed

estender-

estendere, e restringere, ed addattare le concessioni loro alla qualità de'tempi, e delle circostanze del Governo degli Stati loro; dunque nasce per deduzion necessaria, che in ogni emergenza, in cui sia necessità per bene dello Stato, e per adempire all'offizio imposto loro da Dio di mantenere la tranquillità ne' loro sudditi, e di riparare a' danni dello Stato, sono ancora tenuti a provvedervi, perchè è certissima cosa, la quale non può mettersi in controversia, che ne' casi, ove la necessità lo esiga, il Principe è tenuto per Legge di Dio ad adempire all'offizio, per cui da Sua Divina Maestà è stato costituito Sovrano sopra il Popolo suo.

Ma sebbene questa conclusione non abbia bisogno di prove, nota essendo per se medesima, ne addurrò tuttavia alcune, che crederò utili al proposito, tratte dal naturale Diritto, dalla Divina Scrittura, dalle Canoniche, ed Imperiali Leggi, e dall'esempio di Principi religiosissimi, le quali ancora tutte convincono del debito preciso, che hanno i Principi di applicare ne' casi di necessità a questo provvedimento.

Insegna la Ragion naturale, che chiunque

D . . . que

que è proposto a governar altri, ha debito per questo solo, ch'è stato costituito a quest' ufficio, di provvedere al bene di quello, a cui è preposto. La Natura, che costituisce uno nell' ufficio di Padre, lo costituisce per questo stesso, ch'è Padre, ad essere Governatore de' figli suoi. Ha egli pertanto un natural debito di provvedere alle loro necessità, e di provvedere con tale economia, che sia atta a mantenere la pace, e la concordia domestica, e la felicità della Famiglia. Per modo simile la Ragion naturale insegna, che il Re, o chiunque tiene la Potestà Sovrana nella Repubblica, poichè, come il Padre è della Famiglia sua, così egli è il Governatore della Repubblica, è tenuto a provvedere anch'esso in tutte le di lei necessità al mantenimento della pubblica Economia con quell' equilibrio, il quale vaglia a tenerla tranquilla, ed a promuovere la felicità de' Popoli, che la compongono. Questo rispettivo necessario dovere, e delle Potestà Somme, e de' Genitori lo ha S. Pietro inculcato, rispetto alle prime con quelle parole: (a)

Re.

Regem honorificate: e Cristo Signor nostro, rispetto ai secondi nell' Evangelio conquiste altre: (a) *Honora Patrem suum*: dal che i Teologi desumono essere stato addossato ai Principi, ed ai Genitori il debito di provvedere ai bisogni rispettivamente de' figli, e de' sudditi nel tempo stesso, che a questi, ed a quelli fu dato il relativo precetto di doverli onorare.

Questo natural raziocinio viene mirabilmente confermato dalla Scrittura divina: Comanda Dio per mezzo dell'Apostolo, che ogni uno sia sottoposto alle Suprema Potestà: (b) *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: Subjecti estote omni humanae Creaturae*; (c) vale a dire ad ogni Polizia, o sia Governo creato dagli uomini. Comanda di dover esser soggetti alle stesse Potestà per necessità: (d) *Necessitate subditi estote*. Necessità cioè d'ordine: *Dei enim Minister est*, e necessità di comando suo: (e) *Quia sic est voluntas Dei*. Comanda egli di dover loro questa suggezione non solamente per timor del castigo: (f) *Non*

D 2 fo-

(a) *Matth.* 16. 19. (b) *Rom.* 13. 1.

(c) *2. Pet.* 2. 13. (d) *Rom.* 13. 5.

(e) *Rom.* 13. 4. (f) *Rom.* 13. 5.

solum propter iram ; ma per debito di coscienza ancora : *sed etiam propter conscientiam*. Ora non è ella cosa manifesta per queste Divine Ordinazioni , che al debito di ubbidienza fatto da Dio inculcare ai sudditi , corrisponder deve necessariamente nelle Poteetà Somme il debito di comandare , e di reggere i sudditi medesimi , di governarli , e di provvederli nelle loro necessità ? Senza questo reciproco dovere : poteva egli dire : che Dio non ha loro data in vano questa Poteetà ? (a) *Non enim sine causa gladium portat* . Dice ancora , che alle Somme Poteetà debbano i sudditi pagare il tributo : (b) *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari = Cui tributum tributum* . (c) , E che questo tributo si deve pagare , perchè sono Ministri di Dio costituiti da lui , affinchè lo servano in tale ministero : (d) *Ideo enim , & tributum præstatis : Ministri enim Dei sunt , in hoc ipsum servientes* . Dunque è evidente , che se per questo Ministerio de' sudditi si deve loro il tributo , a questo debito del suddito di pagarlo nelle occorrenti
ne

(a) *Rom.* 13. 4. (b) *Matth.* 22. 17.

(c) *Rom.* 13. 7. (d) *Rom.* 13. 6.

necessità, dove corrispondere il debito del servizio delle Potestà Somme nel governarlo, nel difenderlo, nel provvedergli; perocchè questo è in sostanza servir Dio con fedeltà nel Ministerio ad esse dalla Maestà Divina commesso.

Quindi è, che questo debito, il quale fu riconosciuto da Filosofi ne' Principi ancor Gentili: (a) *Nihil aliud est Imperium* (diceva Ammiano Marcellino) *ut sapientes definiunt, nisi cura salutis alienae*, l'Apostolo S. Paolo lo ha molto bene spiegato, rispetto ai Principi Cristiani, dicendo, che questi sono tenuti ad aver cura de' loro Popoli non solo per quello, che concerne la felicità della vita presente: *ut tranquillam vitam agamus*; ma anche in ciò che riguarda l'eterna: *in omni pietate, & castitate*. Dacchè dunque, come sopra abbiamo fatto riflesso, nacque nell'Imperio la Chiesa, e dacchè gl'Imperatori cominciarono ad esser Cristiani, cominciarono essi (come dice Socrate) ad aver cura anco delle cose Ecclesiastiche: (b) *Ex quo Christiani caperunt esse Im-*

61

D 3

pe-

(a) *Ammian. Marcell. Lib. 30.*

(b) *Hist. Socrat. L. 5. c. 8.*

peratores, & ipsis negotia Ecclesiae pendere caperunt. Cominciò cioè a dipendere da essi il buon governo esteriore, e l' ajuto, ch' essi devono ai Pastori della stessa pel progresso della Disciplina, e per l' incremento della Religione.

Distinsero perciò sempre i Santi Padri, ed i Teologi nelle Somme Potestà due rispettivi doveri sopra i loro sudditi: uno, che riguarda la tranquillità della vita del Secolo: *ut tranquillam vitam agamus*: e questo dovere lo chiamarono dovere di Magistrato Politico; e l' altro, che riguarda la vita futura, cioè la spirituale: *in omni pietate, & castitate*: e questo secondo dovere lo dissero dovere di Protettor della Chiesa. Rispetto al primo, San Girolamo lo spiegò molto bene con quelle parole, che sono poi state canonizzate nel Decreto: (a) *Regum officium est proprium facere judicium, & justitiam, & liberare de manu calumniantium vi oppressos, & peregrinis, & viduis, quae facilius opprimuntur a Potentibus, praebeae auxilium.* Rispetto al secondo poi, è famoso il passo

(a) Hieron. in Hierem. relat. in Can. Regum officium Cauf. 23. q. 5.

lo di Sant' Agostino , il quale spiega questa parte di Teologia appoggiato a ciò , che S. Paolo scrisse del servizio , che le Potestà Somme devono a Sua Divina Maestà , come Ministri della stessa nel Governo de' sudditi : (a) *In hoc* , dic' egli , *serviunt Reges Deo* , *si in Regno bene jubeant* , *mala prohibeant* , *non solum quae pertinent ad humanam societatem* , *verum etiam quae pertinent ad divinam Religionem* . E più chiaramente il Concilio di Parigi riferito da Graziano parla di questo dovere di Protezione : (b) *Principes saeculi nonnunquam in Ecclesia Potestatis adepti culmina tenent* , *ut per eandem Potestatem Disciplinam Ecclesiasticam muniant* : E poco dopo : *Cognoscant Principes saeculi* , *Deo se debere esse reddituros rationem propter Ecclesiam* , *quam a Christo tuendam suscipiunt* ; *nam si ve augeatur Pax* , & *Disciplina Ecclesiae per fideles Principes* , *si ve solvatur* , *ille ab eis rationem exiget* , *qui eorum Potestati suam Ecclesiam tradidit* .

E senza più stenderli , come dice l' Arcivescovo Pietro de Marca , (c) ad ad-

D. A. J. D. C. LXXIX

(a) *Aug. Lib. 3. c. 5. contra Crescon.*

(b) *Caus. 23. q. 5. Can. Principes.*

(c) *De Concord. Sacerd. & Imper. l. 2. c. 10. §. 8.*

dur testimonj di cosa notissima , chiuderò l' allegazione di queste autorità col testimonio di S. Leone Papa nella lettera scritta a Leone Imperatore , la quale abbraccia tutti due questi doveri : (a) *Debes* , dic' egli , *debes Imperator advertere , Regiam Potestatem non solum ad Mundi regimen , sed maxime ad Ecclesie Præsidium esse collocatam , ut ausus nefarios comprimendo ; & quæ bene sunt statuta defendas ; & veram pacem his , quæ sunt turbata , restituas .*

Ora venendo al concreto della materia in questione : le Potestà somme tra i Cristiani anno , come in tutt' altro , un debito come Protettrici delle Chiese de' loro Dominj , circa i beni assegnati alle Chiese medesime , ed ai Chierici ; e ne anno un altro come Magistrati Politici circa i beni come sopra assegnati . Come Protettrici delle Chiese sono tenute invigilare , che sia eseguito circa questi beni il precetto di Cristo , che gli Operarj , e le Chiese medesime abbiano il competente loro mantenimento , vale a dire , che queste siano provvedute di ciò , ch' è necessario al Cul-

to

(a) *Leo Pap. Epist. ad Leonem August.*

to divino... Che i Pastori non abbiano a mendicare il vitto ; ma che secondo l'insegnamento dell' Apostolo lo abbiano in modo, che ne possano essere ragionevolmente contenti ; e che tanto le une, quanto gli altri siano difesi sotto l'autorità loro per tale effetto.

Come Magistrati Politici poi sono tenute a provvedere, che le assegnazioni per ciò fatte tanto alle Chiese, quanto ai Chierici siano adoperate nell'uso prescritto da Cristo Signor nostro, e che non sia fatto abuso di esse in danno dello Stato.

Posto ciò : la necessità di dare questi provvedimenti può occorrere tanto in ciò, che riguarda il suo dovere, come Magistrato Politico, quanto in ciò, che riguarda il suo debito, come Protettrice della Chiesa. Come Protettrice della Chiesa, avrà la Poteità secolare necessità di comandare, che i Popoli somministrino o fondi, o collette, che bastino a mantenere le Chiese riparate, decentemente ornate, e provvedute di suppellettili sacre : che sia stabilito un congruo assegnamento per mantenere li Vescovi, ed i Pastori inferiori, e per li Ministri dell'Altare, quando vedrà, che

il servizio divino vada perciò in delolazione.

A questa necessità provvide Costantino Magno col permettere, che alle Chiese potesse lasciarsi ogni quantità, e qualità di beni colla sopra riferita Legge; poichè niente allora possedendo esse, ma vivendo delle offerte, e limosine, non poteva così facilmente vaticinarsi, che in progresso gli acquisti andar potessero ad assorbir la metà de' beni de' sudditi, e se non si fosse riparato, ad impadronirsi ancor dell' intiero. Così leggendo l' Ecclesiastica Istoria di tutti i tempi, osserveremo avere ora più largamente, ora più ristrettamente provveduto gl' Imperatori successori di Costantino, e poscia i Principi, che sono successi ne' Regni, che formarono le rispettive porzioni del Romano Imperio, devenendo alcuni di questi fino ad ammettere gli Ecclesiastici a parte delle Signorie, e de' Feudi, lo che, come osservano i Savj, produsse gran confusione, e rilassamento nella Chiesa di Dio, e fu la sorgente de' mali, pe' quali ella restò prima afflitta, e poi sfigurata, e poco somigliante al modello del santissimo suo Istitutore.

■ Come Magistrato Politico poi avrà necessità la Potestà secolare stessa di provvedere, quando vedesse, che i beni medesimi si fossero adoperati, e fatti servire dagli Ecclesiastici in usi dannosi allo Stato, quando si procurasse di accumulare più del dovere, e con incomodo della Repubblica, ed in oppressione de' Laici, e con studio poco decente alla fantità dello Stato loro, e poco conforme alle regole del primo istituto.

■ Abbiamo pertanto veduto, che Valentiniano proibì le Donazioni, ed i Legati, che si procuravano turpemente i Chierici, ed i Monaci dalle Vedove, e dalle Pupilli, cosicchè i Santi Ambrogio, e Girolamo non sapevano dolersi, se non che l'avarizia di quelli avesse meritato un tale provvedimento; ed abbiamo puranche veduto, che altri Principi, secondo le emergenti occorrenze, hanno provveduto ne' tempi posteriori.

■ A' bisogni del primo genere, cioè a quelli, che riguardano la qualità di Protettori della Chiesa, non sono a' tempi nostri, o sono almeno rarissimi i casi, ne' quali i Principi si trovino in necessità di applicarvi. Oltre i fondi, ed altri beni ben molti, che continuamente la

pietà de' Principi stessi , e quella non sempre regolata de' Fedeli ha profuso negli Ecclesiastici , e ne' Luoghi Pii essi hanno avuti modi di attirarne da ogni parte , e con molte maniere ; perhè oltre le possessioni , ed i censi , e le suppelletili preziose de' Laici , è venuto lor fatto di farne derivare in se per altri canali , come sono le limosine manuali , le Oblazioni , i Funerali , le Collette , ed altri simili , e circa questo la sollecitudine del Principe , come Protettore può al più occorrere nell'invigilare , che questi beni sian fedelmente , e con utilità delle Chiese amministrati , e senza eccedere nelle misure , che al loro stato convengono. Piuttosto è sopravvenuta la necessità in essi Principi di riparare agli estremi bisogni del secondo genere , cioè a quelli , che riguardano le di lui ispezioni in qualità di Magistrato Politico.

Anno da qualche tempo essi Principi cominciato ad accorgersi , che questa mal intesa liberalità verso la Chiesa , e gli Ecclesiastici , la quale ne' primi tempi non isbilanciava l'equilibrio dello Stato , sì perchè non eccedeva in quantità , sì perchè i Pastori delle Chiese ,
fe

se con una mano ricevevano, distribuivano tosto coll'altra il superfluo in beneficio de' poveri, e per conseguenza in comodo della Repubblica, ha recato in progresso di tempo nella Repubblica medesima uno sbilancio incredibile; poichè diminuito essendosi il fervore della Carità inculcata da Gesucristo, e fatte le arbitrarie divisioni de' beni suddetti per lo più senza il consenso de' Principi medesimi, i quali avevano diritto, ed obbligo di soprantendere, hanno cominciato a convertire le contribuzioni della pietà Cristiana in lusso proprio, ed anco in ornati men congrui alla sodezza, e casta maestà de' Tempj di Dio, e delle Case di Orazione; cosicchè crescendo sempre più i desiderj terreni, si sono essi Ecclesiastici dati agli acquisti, e quel ch'è peggio a formare Statuti, e Massime per non mai più dimetterli acquistati. Hanno perciò essi Principi conosciuta evidentemente la necessità di provvedervi, esercitando i doveri di Magistrato Politico, il quale tener deve lontana ogni innovazione turbativa dell'eguaglianza, e della buona Economia pubblica, ed hanno compreso il grave bisogno di metter almeno argine, e confine

fine al non mai pago desiderio di possedere, e di accrescere nelle persone Ecclesiastiche.

Se queste si fossero contenute, non dirò già ne' limiti, che abbiamo veduto aver prefissi l'Apostolo, ma in quelli di una onesta mediocrità; sicchè non avessero ne' tempi nostri, sebbene meno perfetti degli Apostolici, turbata l'Economia, e la pace de' Cittadini; avrebbero certamente i Politici Magistrati tranquillamente sofferto, ch'essi avessero con pace goduto delle comodità, che la pietà de' Popoli aveva voluto procacciare a quelli, che devono attendere alla cura delle anime loro, guidandole per la via del Cielo; ma avendo con evidenza conosciuto, che le Ricchezze delle Chiese, e de' Chierici, e generalmente delle Mani morte arrivano pressochè dappertutto alla metà de' beni de' loro Dominj, quando essi non sono più della terza parte, rispetto alla centesima di tutti gli altri Cittadini, e sudditi: avendo inteso, che le dottrine, le quali con applauso di chi li premia, si spacciano da gran parte de' moderni Teologi, hanno cercato, e cercano d'imprimere nelle menti degli uomini.

uomini divoti, e del cieco volgo, non essere cosa impiegata in maggior servizio di Dio di quella, che si dà alle Chiese, ed alle persone Ecclesiastiche, sebbene la sana, e Cattolica Dottrina è, che maggior favore si deve dare nella dispensa de' Beni temporali a' propinqui, anco in purità di bisogno, che agli Ecclesiastici, (a) giusto la Massima Evangelica; e quando è certo per sentenza de' Teologi stessi, che maggiore è il debito verso la Patria, e Repubblica in parità di circostanze, che verso del Padre: avendo rilevato essi Principi, che da queste Dottrine vengono sovvertite le sane, e Cristiane massime, le quali sono: che ogni opera di virtù è in servizio di Dio, e che non è quel solo, che si lascia, e che si dona agli Ecclesiastici, ma tutto quello, che si applica per le necessità pubbliche, quello, che si serba per i Figliuoli, e per i propinqui bisognosi; poichè tutti i Santi Padri negano, che fosse bene, che tutti lasciassero il suo alle Chiese, perchè Dio non vuole, che tutto sia Chiesa; ma vuole le Polizie, vuole le Fa-

mi-

(a) Matth. 15. 4.

miglie, e vuole molti Stati Laici in servizio suo: avendo conosciuto ancora, che i Decretalisti, (a) non con altro fondamento, che delle Costituzioni di Bonifacio Ottavo, che tanta perturbazione portarono nel Cristianesimo, hanno divulgato, avere una Potenza forestiera perchè Ecclesiastica, di tutti questi beni il dominio, e potersene appropriar l'uso; sicchè, se ciò fosse vero, (b) ella sarebbe il più ricco Sovrano dell'Universo.

Avendo compreso pel lume stesso di quel natural discorso, che Dio ha impresso in fronte di tutti gli uomini (c), ch'era un'ingiustizia sonora, che quelli, i quali possedevano le più belle, e le più ricche Terre dello Stato per la metà, più, o meno, non avessero a contribuire se non con orazioni (colle quali tutto il Popolo ancora unisce le proprie) alla necessità dello Stato, quando esso Popolo indebolito per le profusioni, delle quali i loro Maggiori non appresero le conseguenze, si trova ora

(a) Vid. *Letter. Bonacin. de Luca, Fagnan. alioque innumeros.*

(b) *De immunit. Eccles. in 6. cap. 3.*

(c) *Psalm. 4. 7.*

mai impotente a portare i pesi occorrenti ; e comprendendo sempre più dimostrativamente , che la continuazione di queste profusioni avrebbe al fin de' conti ridotta la Repubblica medesima necessariamente a due soli Ordini di uomini , cioè ad Ecclesiastici Patroni , e Laici Coloni , e Lavoratori delle lor terre ; e quel , ch'è più , avendo essi Principi per una luttuosa esperienza rimarcato , che queste Dottrine sconosciute all' Antichità sono state la principal pietra d' inciampo , in cui gran parte della Greggia di Cristo , urtando , si è alienata dal suo ovile con poca apparenza , che rettando così le cose , o peggiorando , sia per ricondurvili .

Destati finalmente dalle grida di tutto il Mondo , hanno essi Principi dovuto aprire gli occhi per necessità , e provvedere a tanti disordini cagionati dalli men regolati acquisti delle Chiese , e degli Ecclesiastici , ed hanno dovuto cercare per mezzo della provvidenza delle Leggi di salvar la Repubblica , e la Religione in un medesimo tempo , affinchè si rimetta in piedi , per quanto è possibile , o non si alteri maggiormente il Sistema , che nella Chiesa sua , e ne
Pa-

Pastori di essa abbiamo dimostrato aver prescritto il Fondatore santissimo, e perchè non nascano quelle sollevazioni, e quegli sconcerti, che da queste disuguaglianze sono con luttuosissime conseguenze nate negli altri Regni.

Ecco, come apparisce per una necessaria concatenazione d' inconcussi principj, non solamente la Potestà de' Principi, ma il debito essenziale annesso all' officio loro di confermare, di aumentare, di togliere, di diminuire, di regolare in somma, quando la necessità del Pubblico bene lo domanda, le concessioni, e le donazioni fatte alle Chiese, ed ai Pastori di quelle, e di mettere confine, perchè più non se ne facciano, sia in qualità di Protettori di esse Chiese, o sia in qualità di Politici Magistrati, ai quali aspetta tanto il conservar l' equilibrio, e la pace ne' sudditi, quanto il giudicare de' tempi, e de' modi a proposito per conservarla.

Questi principj per altro evidenti, ogni uno comprende, che costituiscono questo dovere nel Principe, non solo per arrestar il corso alle concessioni, o agli acquisti, che poteffero tuttavia farsi; ma per dare ancora quel regolamento, che
fosse

fosse necessario per salute dello Stato a quei già fatti. E chi è, che non sappia aver il Principe egual diritto di provvedere alla necessità pubblica, tanto sopra i Beni già pervenuti nelle Chiese, e ne' Chierici, come sopra quelli, che potessero pervenire in progresso ancora? Non sono essi Beni temporali egualmente gli uni come gli altri? Non sono essi egualmente pervenuti in loro *Jure Regio*? Non è stato egualmente riservato questo Diritto supremo, che i Sovrani hanno, quando sono posseduti dal Laico, come dopo, che sono passati nell' Ecclesiastico? Se per Diritto divino questi erano essenzialmente soggetti al loro Dominio, qual Potestà terrena poteva togliere ai Beni stessi questa essenzial suggezione allorchè passano negli Ecclesiastici?

Io potrei certamente addur quì molti esempj, che i Principi, i quali hanno creduto essere in necessità di adempire al dover loro con obbligar le Chiese, e gli Ecclesiastici a vendere una porzione de' Beni, almeno in lor pervenuti oltre il dovere, riconoscendo essi quale, e quanta fosse questa necessità. Ma come questa è cosa notissima, la quale
co-

cominciò fino al tempo di Giustiniano ; e prima ancora , e che si è continuata fino a' tempi nostri con tante Leggi de' Principi nel proposito , come poi non importa molto all'Assunto , che ho per mano di spingere tant' oltre le prove con abuso della sofferenza de' Leggitori ; così crederò di non dover poi ommetter due sole Leggi di Savissimi Principi de' tempi più vicini ai nostri , le quali espressamente si riferiscono alla necessità , che hanno avuta di adempire al dovere del Regio officio loro per impedire , che gli acquisti delle Chiese , e de' Chierici non abbiano in pregiudizio della Repubblica maggiori progressi.

L'una è quella , che fece pubblicare sotto li 14. Ottobre 1524. Ferdinando, il quale fu poi Imperatore , diretta agli Stati dell' Austria inferiore . Le parole di questa Legge riportata da Fr. Fulgenzio , e tradotte dal Tedesco , affine , dice egli , che si conosca , che in tutti i Regni Cristiani Leggi simili sono necessarie , sono le seguenti : „ Voi dovete „ senza dubbio saper benissimo , qual „ mente i Mondani già di assai anni „ in quà hanno lasciato per testamento , „ o in altro modo trasferito per servi-

„ zio

„ zio di Dio , e per consolazione , e
 „ suffragio delle anime de'Defonti assai
 „ Beni d'ogni qualità nei luoghi Sacri,
 „ ed Ecclesiastici ; ed anco , come gli
 „ Ecclesiastici , giusto la loro possibi-
 „ tà , hanno comprati i Beni dai Mon-
 „ dani venduti con dar dinari sopra in
 „ se convertiti , dal che è seguito , che
 „ gran parte de' Campi , ed altri Beni
 „ stabili d'ogni sorte sono in loro tras-
 „ feriti , il che ha causato , *che assai Mon-*
 „ *dani sono impoveriti , ed andati in ro-*
 „ *vina* . Per questo noi , come *Regnan-*
 „ *te , Signore , e Principe* con maturo
 „ consiglio , e consenso de' nostri Si-
 „ gnori , e Consiglieri del paese , ed al-
 „ tri nostri Sudditi , diligentemente con-
 „ siderato per provvedere in ciò , ordi-
 „ niamo , come siegue , cioè : Se per l'
 „ avvenire alcun Mondano ad onor di
 „ Dio , e per consolazione , e suffragio
 „ de'Defonti lasciasse , e convertisse al-
 „ cuni Beni a Case di Dio , ed a Chie-
 „ se ; ovvero se gli Ecclesiastici in al-
 „ tro modo comprassero da' Mondani ,
 „ o in sè convertissero alcuna sorte di
 „ Beni , sia per breve , o per lungo tem-
 „ po , siano essi Ecclesiastici obbligati ri-
 „ lasciar , e rinunziar essi , ed i Succes-
 „ so-

„ fuori loro a detti Testatori loro, ov-
 „ vero loro parenti, ed eredi, o succes-
 „ sori della Famiglia per sempre, ed in
 „ perpetuo tali Beni a giusto prezzo,
 „ valuta, e consuetudine del Paese, do-
 „ ve tali Beni saranno posti, ed in ca-
 „ so, che detti Testatori, venditori, o
 „ prossimi Parenti, eredi della Famiglia
 „ non avessero la possibilità di ricom-
 „ prar detti Beni, e volessero rinunziar
 „ detta ricuperazione ad altri loro Pa-
 „ renti, benchè non fossero della detta
 „ Famiglia, ovvero ad altri fuori del
 „ Parentado, purchè siano Mondani,
 „ possano, ed abbiano autorità di po-
 „ ter farlo in ogni tempo, e caso, che
 „ mancassero tutti i Parenti, ed eredi
 „ di detta linea, sicchè non si trovas-
 „ se, nè fosse più alcuno di detta Fa-
 „ miglia, in tal caso possiamo noi, o
 „ nostri eredi, e successori, se a noi pa-
 „ rerà, fare tal compra, ovvero conce-
 „ derla ad altre nostre genti del Paese,
 „ e sudditi ad arbitrio nostro ec.

Io credo, che da quì desumer si pos-
 sa evidentemente, se la necessità di prov-
 vedere ai sudditi Laici già *impoveriti*,
 ed andati in rovina per gli acquisti de-
 gli Ecclesiastici, pose in dovere l'Arci-

da-

duca di accorrere con questa Legge agli ulteriori progressi, provvedendo per un obbligo, che conosceva avere come *Regnante, Signore, e Principe* de' suoi Stati, sicchè per niun modo, ed in niun caso ritornar potessero mai, nè passar altri Stabili nell' Ecclesiastico.

L'altra Legge è quella, che prese colla Parte 26. Marzo 1605. il Veneto Senato, la quale trovasi stampata nel Corpo delle Venete Leggi detto volgarmente : *Statuto Veneto*. Ella è di questo tenore:

„ Che non si possi lasciar Beni stabili
ad *pias Causas*.

„ (a) Essendo stato altre volte prov-
„ visto intorno alle alienazioni de' Beni
„ de' Laici agli Ecclesiastici, ovvero ad
„ *pias Causas*, che sono stimati in que-
„ sta nostra Città di Venezia; e Doga-
„ do, e convenendo per li rispetti mol-
„ to ben noti a questo Consiglio, che
„ la medesima provvisione sia fatta anche
„ in tutto lo Stato nostro: l'anderà Par-
„ te, che senza derogare alle Parti pre-
„ se

(a) *Statut. Venet. Edit. 1709. Leggi Civili c. 117. terg.*

„ se in questa Materia alla presente non
„ repugnanti, la provvisione del 1536.,
„ nella quale è dichiarato, che nelsuno
„ possi lasciar, donar, ed obbligar Beni
„ in perpetuo, com'è espresso in essa
„ Parte; ma che passati li due anni,
„ debbano essi Beni esser venduti, ed
„ il tutto, che di ragione aspetta cogli
„ ordini, e regole contenute in essa de-
„ liberazione, debba aver luoco, ed es-
„ sere inviolabilmente eseguita, ed os-
„ servata in tutto lo Stato nostro; e di
„ più sia aggiunto, e fermamente deli-
„ berato, che alcuno in questa Città,
„ come nello Stato nostro non possa sot-
„ to qualsivoglia colore, o pretesto ven-
„ der, donar, o *quovis modo* alienar al-
„ cuna sorte di Stabili, Possessioni, e
„ altri simili Beni a persone Ecclesia-
„ stiche, se non con licenza di questo
„ Consiglio proposta per la maggior par-
„ te di tutti gli Ordini, e presa colla
„ medesima strettezza di voti, che si ri-
„ cerca, quando si vogliono alienar Be-
„ ni della Signoria nostra; ed ogni ven-
„ dita, ed alienazione, che per qualsi-
„ voglia modo fosse fatta contro l'or-
„ dine sopradetto, s'intenda nulla, e
„ di niun valore ec.

Da questa Legge Statutaria parimente credo, che ogni uno possa riconoscere, che la Potestà sovrana della Repubblica ha potuto, e può regolar le Leggi, e le concessioni antiche fatte per l'acquisto de' Beni Ecclesiastici, ampliarle, irritar le vendite, che si faceessero, e dettarne i modi, co' quali, e non altrimenti si vuole permettere il passaggio; ma per conoscere più chiaramente la necessità, per cui la Repubblica Veneta si ha creduta obbligata per dover d'ufficio di Principe ad ordinar tali regolazioni, conviene rivolgersi a considerare le ragioni, ch' ella nella memorabile a tutti nota Controversia, che felicemente, e con vera gloria sostenuta contro le opposizioni della Corte Romana, e contro gli sforzi di Papa Paolo V. allegò nelle Ducali scritte al medesimo Sommo Pontefice li 28. Gennaro 1605. Stile Veneto: 1606. Stile Romano.

In essa Ducale dunque il Senato scrisse così: „ Intendendo da esse (lettere „ di V. Santità) che quelle Costituzione „ ni, che per tempo immemorabile sono „ state felicemente conservate nella „ Repubblica nostra, e da nessuno de' „ Santissimi Precessori suoi poste in dub-

E

„ bio

„ bio , delle quali ce ne tiamo serviti
„ per tanti secoli , *a gloria , ed onore*
„ *del Signore Iddio*, e che il cassarle, e
„ annullarle non vorrebbe dir altro, che
„ *pervertire , e del tutto confondere li*
„ *fondamenti , e le forme del nostro Go-*
„ *verno* , non abbiamo potuto far di
„ meno di non sentirne sommo dolore,
„ e di riceverne ammirazione grande
„ ec. „ e più sotto “ :: Abbiamo accurata-
„ mente esaminate insieme col nostro
„ Senato (le dette Leggi nostre) e quel-
„ le maturamente discusse , non abbia-
„ mo trovato , che dalla Repubblica ,
„ e dalli nostri Conliglieri sia stato sta-
„ tuito , che *per ragion del libero nostro*
„ *Dominio* , non sia stato lecito di de-
„ liberare , ovvero , che offendi la ra-
„ gione dell' autorità Pontificale , che
„ sia contro la libertà Ecclesiastica , il
„ che professiamo esser sempre lontano
„ dall' istituto nostro , e de' nostri Mag-
„ giori ; e lamentandosi la Santità Vo-
„ stra delle Ordinazioni nostre fatte , e
„ che li *Laici sudditi nostri non posso-*
„ *no lasciar per legato perpetuo a perso-*
„ *ne Ecclesiastiche Beni stabili , nemmeno*
„ *trasferirli con qualsivoglia titolo di alie-*
„ *nazione , senza licenza parimenti del*

„ *Senato* , noi non pensiamo , che in
„ nessuna di queste due la libertà Ec-
„ clesiastica sia stata offesa , e giudichia-
„ mo , che ciò si possa difendere con
„ ottime ragioni ; imperocchè non ci
„ abbiamo proposto per fine di offen-
„ dere fin alcuna cosa le ragioni della
„ Chiesa ; ma l' interno nostro è stato
„ di *conservare inviolata la Giurisdizio-*
„ *ne nostra nel governo de' Beni tempo-*
„ *rali soggetti alla Repubblica nostra , e*
„ *di provvedere , che non fossero indeboli-*
„ *te le ragioni del Dominio datoci da*
„ *Dio ec.* “ e più sotto ancora „ Quel-
„ lo che abbiamo ordinato circa il non
„ alienar in perpetuo Beni immobili de'
„ Laici a persone Ecclesiastiche , *abbia-*
„ *mo pensato averlo potuto ordinare per*
„ *la Potestà del nostro Principato Secola-*
„ *re , che ci è stato libera , ed assoluta-*
„ *mente concesso da Dio , al quale dob-*
„ *biamo render conto del nostro Governo ;*
„ Imperocchè il nostro Decreto riguar-
„ da solamente i Beni Laici soggetti
„ alla nostra Giurisdizione , e teniamo
„ fermamente , che non ripugni alli sa-
„ cri Canonj , ed alli SS. Concilj un
„ tal Decreto , *che dispone di Beni pura-*
„ *mente temporali , de' quali la Chiesa*

„ non ha avuto ancora possesso alcuno ec.
„ E come li Sommi Pontefici hanno or-
„ dinato con Legge perpetua, che sen-
„ za loro licenza non si possano alienar.
„ a' Laici Beni ecclesiastici, oltre la cau-
„ sa legittima, e necessaria, ovvero
„ evidentemente utile; così è lecito a'
„ Principi Secolari, che devono aver l'
„ occhio alla *Pubblica* necessità, e co-
„ modità, ordinare, che li Beni stabili
„ delli Laici loro sudditi non passino
„ in persone Ecclesiastiche senza loro
„ licenza ec. “ e più sotto ancora: “ si
„ aggiunge, che le forze del nostro Da-
„ minio ogni giorno si vanno diminuendo
„ per questo spesso passar di Beni stabi-
„ li in persone Ecclesiastiche; sicchè in
„ breve si ha da temere, che non sia-
„ no bastanti per difendere lo Stato no-
„ stro, il che torna in danno non so-
„ lo a' Laici, ma ancora agli Ecclesia-
„ stici, i quali servono quietamente Dio
„ sotto la nostra difesa, e tutela ec. per
„ lo che crediamo fermamente di non
„ esser caduti in Censure ecclesiastiche,
„ essendo concesso a' Principi Laici far
„ Leggi, e Statuti sopra le cose tempo-
„ rali soggette alla sua giurisdizione,
„ e questo per Legge Divina, alla
„ qua-

„ quale nessuna Legge umana può de-
rogare.

Ogni uno quì rimarcherà chiaramente in questa Ducale (il cui tenore si vede anco sparso nelle Istorie divulgate colle stampe in quel tempo, ch'era vigente la Controversia) che le ragioni di promulgar quella Legge, furono distinte in due classi; l'una della *gloria di Dio, e del suo onore, della intela, e difesa degli Ecclesiastici stessi*, affinchè quietamente servir possano Dio, che sono gli oggetti del Principe Protettor della Chiesa; e l'altra di non lasciar confondere i *fondamenti, e le forme del Governo, di mantenere il Jus, e Libertà del Dominio*, di preservar la *Giurisdizione sopra i Beni temporali della Repubblica*, e di non lasciare indebolire le *forze del Dominio*, mettendo per fine in vista la *necessità Pubblica*, ch'è la ragione, che abbraccia, e giustifica tutte le altre; poichè per questa il Principe è tenuto a render conto a Dio del proprio Governo.

Ritornando pertanto dal primo all'ultimo, spero, che resterà dimostrativamente provato, che il Principe ne' casi di necessità sopra espressi, o di al-

tri equivalenti, non solo può, ma è tenuto per debito dell' officio Regio da Dio addossatogli, di far quei regolamenti, che più crede giovevoli a liberare il corpo della Repubblica dai mali, e dagl' incomodi, che provengono dal passaggio esorbitante de' Beni del Membro Laico nel Membro Ecclesiastico.

V. Venendo oramai a provare il quinto, ed ultimo Principio proposto, cioè: che per dare ne' proprj Stati i predetti regolamenti, il Principe sovrano non ha bisogno d' altra potestà, che della propria; anzi che non potrebbe senza offesa della Sovranità sua crederfi obbligato a ricercare, nè a lasciare pur anco, che altri ve li desse.

Rispetto alla prima parte, non occorre anco in questo valersi d' altro raziocinio, che di quello, che scaturisce dai quattro, per quanto ci pare, dimostrativi Principj sopra illustrati. Mettiamogli in ordine. Per istituzione Divina la Chiesa, e gli Ecclesiastici. sono stati ordinati senza possesso di Beni temporali: la possessione di questi avuta da essi è in loro derivata in progresso per Diritto Regio de' Principi: la possessione me-

desi-

desima non ha potuto derogar punto, nè togliere i diritti di Sovranità, che i Principi avevano essenzialmente su de' Beni negli Ecclesiastici trasferiti: ciò stante, la necessità ha indotto un'obbligo stretto di coscienza ne' Principi di dare al possedimento di tali Beni quella regola, che il Pubblico bene ricercasse. Sarebbe un'implicanza manifesta, che il Principe, a cui Dio comanda di soddisfar ad un dovere, che la Maestà sua Divina gli addossa, dovesse per poterlo soddisfare, dipendere dal beneplacito di un altr'uomo, a cui esso Signore non ha data in questo alcuna facoltà. A chi altro dunque, se non alla medesima sovrana Potestà sua ha da chiedere facoltà il Sovrano per venire a questo provvedimento? A Dio nè: che questo gliel' ha concessa nel costituirlo Sovrano. Al Capo degli Ecclesiastici? nemmeno, perchè a Cristo Signor nostro Fondatore di questa Ecclesiastica Superiorità, sebben suprema nell'ordine spirituale, non ha parso bene di dargliela; dunque non vi è altra Potestà, la quale possa autorizzare tali regolamenti, e rendergli inconcussi, se non quella de' Principi del Secolo, che non riconosco-

no nella temporalità de' Beni terreni altro Superiore fuorchè Dio, a cui ha piaciuto di concedergliela.

Vediamo, se questo per altro evidente ragionamento venga confermato dall' autorità ancora: la Legge a buon conto dice chiaramente, ch'è vano ricorrere all' ajuto d'altri ne' proprj affari, ne' quali uno ha sufficiente facoltà per riuscire da se: *Frustra in negotio tuo, ubi ipse sufficere possis, alterius opem imploras*.

Delle tante Leggi poi ordinate, come sopra si è detto, dall'Imperator Giustiniano in proposito de' regolamenti dati ai Beni posseduti dalle Chiese, e da' Chierici (a), non dice forse chiaramente l'Arcivescovo de Marca, che: *Hac omnia non in consequentiam Canonum, sed jure suo se decernere proficitur* (b)? E non aggiunge egli, che non ostante erano ricevute con plauso dai Patriarchi?

E più chiaramente al proposito: forma egli un Capitolo intiero sotto il seguente titolo: (c) *Quòd Princeps solus po-*

(a) *Cod. de Sacros. Eccles. & Novell...*

(b) *De Concord. Sacer. & Imper. l. 2. c. 11. §. 3.*

(c) *Idem l. 6. c. 36.*

potest imperare executionem Canonum non expectata sententia Ecclesiae ; cosicchè dirò io con più forte ragione ; che *Princeps solus potest imperare executionem mandatorum Christi non expectata sententia Papae*.

Comprova egli questo suo assunto cogli esempj di tutti gl'Imperatori Cristiani, (a) di S. Lodovico Re di Francia, e de' Successori, e dopo aver finalmente addotta la pratica de' tempi suoi, conclude: *Propterea Reges nostri condunt Constitutiones pro ordinanda Politia Ecclesiastica ad executionem Canonum, neque ullam cujuslibet coetus sententiam rogant, quam sui Consilii*.

Lo stesso comprova Salgado per tutto il suo dotto libro: *De supplicatione ad Sanctissimum, & de Retentione Bullarum*: e nell'altro *de Regia Protectione*: Il Van-Espen *de Placito Regio, & Promulgatione legum*. Lo stesso Henriquez, e la turba immensa de' Canonisti non dis sente da una tal conclusione.

Ciò, che in questo Articolo abbiamo detto fin' ora riguarda la prima parte del nostro quinto Principio, vale a dire, che

(a) *Ibidem &c.*

che il Sovrano non ha bisogno d'altra Potestà, che della propria per dare quel regolamento, che trova necessario circa i Beni dello Stato suo temporali. Conviene dimostrare la seconda, la quale è, che non potrebbe anzi egli senza offesa della Sovranità crederfi obbligato a ricercare, o lasciar pur anco, che ve lo dasse.

Matteo Paris dice risolutamente: (a) che *ad Papam non pertinet de Regum, si-
ve quorumlibet Potentum Laica possessione,
vel subditorum regimine*. Ma questa è cosa piana: ascoltiamone la ragione, che adduce: *Cum praeipue Principe Apo-
stolorum Petro nihil a Domino, nisi Ec-
clesiae tantum, & rerum Ecclesiasticarum
sit collata potestas*. Se adunque per testimonio anche di questo dotto Monaco non ebbe il primo, e moltomeno i successori Pontefici hanno potestà dal Signore sopra le cose temporali, come senza offesa, e diminuzione della Potestà, ch'è certo aver esso voluto, che sia consegnata ai Principi del Secolo sulle medesime potranno questi ricercarla al Pontefice per dar regolamento all'am-

mi-

(a) *In Hist. Regni Angliae.*

ministrazione de' medesimi , e costituir-
re in esso una Dominazione , che Ge-
sùcrillo ha vietata.

La prima tra le Massime del Regno
di Francia in proposito delle Libertà
di quel Regno , scrivono concordemen-
te tutti li Pubblicisti Francesi esser que-
sta : (a) „ Che i Papi non possano co-
„ mandare , nè ordinare alcuna cosa di
„ quelle , che concernono il Tempo-
„ rale ne' Paesi della Sovranità del Re
„ Cristianissimo “. Udiamone la ragio-
ne : „ Perchè il Principe secolare , che
„ riconosce un Superiore in questo Mondo
„ nel Temporale non è Principe sovra-
„ no , ma ministro d'un altro , e vicario.

Il Papa non può esser Sovrano nel
Temporale sopra tutti i Re , e Principi ,
senza che si stabilisca di tanti un Regno
solo diviso in più Vassalli dipendenti da
un Re . Non manca altro alla Corte di
Roma , se non di francar questo passo ,
il quale tante volte , sebbene senza ef-
fetto , ha tentato di appianare sotto no-
me di Santa Sede . Può ben concedersi ,
ch' ella abbia nel Dominio Ecclesiasti-
co una tal Poteità , perchè si può con-
cedere .

cedere, ch' ella abbia potuto acquistar la Sovranità temporale del suo Dominio per que' medesimi modi, che altri Sovrani l'hanno acquistata; ma conviene sempre avvertire, che esercitandolo anco sopra quelle Terre del suo Principato, non potrà mai esercitarla la Sede Apostolica come Cattedra dell'Apostolato, nè il Papa come ministro, e Vicario di Cristo, la cui esso Signor nostro ha vietato il Dominato, come riferisce S. Luca al Cap. 22.; e scrive S. Bernardo a Papa Eugenio Terzo da noi sopra citato; ma l'esercizio di questa potestà lo averà la Corte, che presiede al temporale Governo come Sovrana de' suoi Stati. Verità è questa comprovata dall'economia medesima tenuta da essa Corte, la quale distingue i Legati, e i Governatori, che presiedono alla Polizia pel Governo temporale, e sono incaricati di soprantendere agli affari del Secolo, dai Pastori, e Prelati, che vengono dal Vicario di Cristo ordinati al ministero delle cose sacre.

Perciò gli altri Principi stanno molto bene avvertiti di non lasciare, che la Corte Romana confonda queste due figure, e non eserciti nel luogo della lo-

ro Sovranità col pretesto della figura sacra, e venerabile di Santa Sede una potestà, che come tale, non può ella esercitare nè nel proprio, nè negli altrui Dominj.

Ciò, che sopra si è osservato avere la Veneta Repubblica risposto nelle allegate Ducali a Papa Paolo V. dimostra chiaramente, ch'ella non ha tollerato, che la Santità sua s' intromettesse rispetto alla Legge proibitiva del passaggio de' Beni secolari negli Ecclesiastici, e ciò che il Doge nel medesimo proposito comunicò in Colleggio a Mons. de Fresnes Ambasciatore del Re Cristianissimo fa molto più comprendere, che senza intacco della Sovranità sua non poteva neppur sospendere quella Legge sulla contraddizione di Roma; e per qual ragione? Eccola: „ Perchè altro non fareb-
 „ be quella azione (della sospensione)
 „ che un dichiarare, che a noi non fosse lecito far quello, che fa ogni Principe libero, e che non devono le nostre Leggi essere essequite, *se non sono approvate, ed ammesse da Sommi Pontefici*; ed un dichiararle per ingiuste, ed un sottoporre in fine alla *Censura de' Pontefici il nostro Governo.* „
 Que-

Queste furono le ragioni , che non lasciarono crollare nè a destra , nè a sinistra la costanza del Senato , e queste , che valsero allora a resistere con effetto glorioso , e memorabile a quella Corte , sono quelle stesse , che m' inducono a concludere ciò , che nella seconda Parte dell' esame di questo Principio si è proposto , cioè : che non potrebbe senza offesa della Sovranità propria un Principe libero crederfi obbligato di ricercare , nè di lasciar pur anco , che altri vi ponga mano nell' approvazione , o sia nel prestar consenso sopra le Leggi , che riguardano i Beni temporali del proprio Dominio , perocchè il ricercare ad altra Potenza il consenso è lo stesso , che sottomettere la Legge alla di lei Censura .

*Risposta
due que-
i in prin-
cio pro
si .*

Se avrò ben provati , e con solidità di ragioni questi cinque Principj , e se la concatenazione , e legamento degli stessi potrà , come penso , condurre alla conseguenza : Che può dunque ogni Sovrano far quelle Leggi , che sembrano accomodate all' utilità , ed al bene de' proprj sudditi circa i Beni temporali dello Stato suo , siano essi posseduti da Laici , o da Ecclesiastici cittadini della Repubblica , e sudditi del suo Principato :

Se

Se averò dimostrato, che ne' casi ove la necessità lo ricerchi, anzi è tenuto a darvi il provvedimento, che all' emergenza, alla qualità de' tempi, e delle circostanze convengono, e che può, e deve farlo per propria autorità senza attendere, che altra Potenza, a cui Cristo proibì di arrogarsela, vi si intrometta, facilissima cosa, e spedita riuscirà di rispondere ai due Quesiti, che Vostra Eccellenza mi ha proposti, cioè: se i Principi, che hanno pubblicata la riferita Legge, informati della verità de' fatti sul principio di questo Ragionamento esposti, avevano diritto di promulgarla: e se di questo diritto potevano essi valersene senza la previa scienza, e consenso della Santa Sede?

Per quel che riguarda il primo: le Leggi promulgate non riguardano' elleno Beni temporali, anzi talmente temporali, che tra questi non sono peranco mai passati in possessione di Ecclesiastici; ma che se fossero passati ancora, lo che non è, potevano per tutti li principj sopra dimostrati, promulgarla nel caso della gravissima necessità, in cui le Pubbliche cose de' loro Dominj si trovano?

E venendo tosto a discorrere della necessità-

cessità predetta : le rendite de' Beni già passati nellè Mani morte in que' Dominj , de' quali è discorso , non sono esse già ascese in alcuni alla metà , in altri a poco meno di quelle , che formano il mantenimento di tutto il restante de' Dominj medesimi ? Le sostituzioni già fatte a favor di queste Mani morte , sebbene non peranco verificate , non ascendono già esse a milioni ? Non è forse verità di calcolo aritmetico , che queste Mani morte , rispetto al numero de' Laici , non oltrepassano la proporzione di tre a cento ? Qual esorbitanza è mai contestata ? Tra le persone suddite di uno Stato , e di una Repubblica medesima , tre hanno da possedere quanto novantasette , ed ancora non sono soddisfatti , sicchè si attendono i casi di grandiose sostituzioni , e si pretende , che a tutte le altre possibili non sia posto impedimento le gale ? Ov'è l'equità naturale ? Come può star saldo l'equilibrio tanto necessario a mantener la tranquillità Pubblica ? Ma giacchè è discorso di Ecclesiastici , che formano la maggior parte di queste Mani morte , dov'è la carità , e la moderazione tanto inculcata dall' Institutor della Chiesa Cristo Signor nostro ?

A chi

A chi viaggia per l'Italia, e singolarmente per le due Sicilie, si fanno dappertutto innanzi ricchissime Badie, tenute immense di Vescovati, di Congregazioni, di Società, di Monasterj dell'uno, e dell'altro sesso, e di cent' altri Corpi di Mano morta: lo stesso avviene a chi scorre la Francia, e le Fiandre, e la Spagna, e molte Provincie di Alemagna, senza niente dire delle Reali Residenze di tali genti, e delle loro preziose suppellettili, e delle gallerie con regia dovizia adornate. Può mai una così esorbitante ricchezza combinarsi colle massime di Cristo, e degli Apostoli, le quali non senza avvedimento si sono volute con prolissa orazione da noi esporre fin dal principio?

Ma veniamo a considerazioni più precise, le quali facciano vedere più chiaramente ancora la necessità dello statuito provvedimento. Questa picciolissima porzione d'uomini, e Corpi di Mano morta, rispetto al molto maggiore de' Laici, avrebbe ella oltre alle rendite di tanti beni, altre risorse per arricchire? E come! Alla metà, che si è accennata, conviene aggiungere tante limosine, che vengono tratte dalla porzione resta-

ta al Laico, tante obblazioni, e sopra tutto tante esenzioni, le quali sebbene possono essere state giuste, allorchè le Mani morte non possedevano rendite, se non le bastanti al loro congruo sostentamento, sono poi divenute ingiustissime, e contrarie ad ogni natural legge, quando ne possiedono più del necessario loro bisogno, anzi con una mostruosa esorbitanza.

Posto ciò: se a tanta corrente di acquisti, e di modi di acquistare non vi si fosse alzato qualche riparo, dove andar doveva a finire la cosa, massimamente in quello de' prefati Dominj, la di cui estensione non si trovi molto vasta? Ecco il termine, a cui dovevano condurre per un necessario corso tanti acquisti: al sovvertimento del Sistema presente del Governo delle Repubbliche, e de Principati. Che sia così: se i Beni stabili potranno liberamente passare, come prima, nelle Mani morte; e se queste non potranno mai vendere, o almeno non potranno senza evidente vantaggio, come prescrivono le leggi loro, al fin de' conti, tutti i Beni stabili dovranno andar a finire in Mano morta, e dovranno andar a finire tanto più presto, quanto ch'essendo già in loro possesso tan-

ta quantità, questa con sommo precipizio può trarne altra, e poi altra, che crescendo quella è necessario, che tutte diminuiscano; e per tal modo, ecco come necessariamente tutto il Corpo della Repubblica dovrà consistere in due soli Ordini di persone, cioè Ecclesiastici, e Luoghi Pii patroni delle terre, e de' fondi da una; e Laici affittuali, censuarj, e lavoratori delle medesime terre dall'altra parte: e come nò? Se gli Ecclesiastici soli faranno i patroni delle terre, e de' fondi, resterà altro ai Laici, che di essere coloni loro, affittuarj, e lavoratori? E non è questa una sovversione delle Repubbliche, e de' Principati?

Di più: al mantenimento di questo Sistema è necessario, che gli Ottimati Laici possedano beni, e ricchezze, per le quali si possa da essi sostenere con dignità l' onor del Governo, e i pesi, che vanno annessi. Se per una non ben intesa pietà de' Testatori (li quali quando fanno i loro Testamenti anno tutt' altro in vista, che i danni necessarij, che dai Legati esorbitanti in favor degli Ecclesiastici derivano alle cose pubbliche) o per le occorrenze, che sopravvengono alle famiglie Patrizie, si la-

fcia , che al fin' de' conti le rendite loro vadano tutte nell' Ecclesiastico , vi potrà più essere tra' Laici chi sostenga il carico de' Magistrati ; ed il decoro della pubblica Maestà?

Diciamo ancora di più: potendo passare o in poco, o in molto tempo tutti i Beni stabili negli Ecclesiastici , se questi per le consuetudini cose (che fino ad un certo segno anno potuto forpassarsi, ma che , diminuendosi sempre più i Beni laici, diventano insoffribili) o per certe dottrine de' Decretalisti servitori della Corte di Roma, che sostengono le esenzioni de' Beni passati nell' Ecclesiastico dai pubblici pesi , pretenderanno di niente contribuire, o quella sola quota, che vorran' essi, ai bisogni dello Stato, e se, possedendo essi tutte le ricchezze, potranno contro del Laico impoverito sostener le loro pretensioni colla resistenza, e come in altri Stati è avvenuto, ancor colla forza, non dovrà necessariamente succedere ; o che le cose Pubbliche anderanno in rovina: o che gli Ecclesiastici stessi doveranno prendere il Governo, e provvedervi? E non è ella evidente cosa, che a tali cambiamenti d' Ordine, e di Sistema pubblico
por-

porta una sfrenata licenza di poter sempre acquistare in quelli, che per sistema delle lor Leggi particolari non potranno mai vendere?

Se questa sia stata necessità estrema di provvedere a tai mali, ed inconvenienti, non già impossibili, ma vicini a poter succedere, lascerò, che quelli stessi, che senza concepirne gli effetti anno fin'ora atteso ad introdurli, si mettano in un po' d'indifferenza, e ne giudichino essi medessimi.

Io sò benissimo, che a questo discorso di Ragon naturale, corredato fermamente dalla ragione Evangelica, che per tutto il corso di questa Scrittura abbiamo esposta, verranno contrapposte le Decretali Pontificie, le consuetudini, e fors'anco qualche Concordato; ma circa le Decretali, le quali nella materia de' Beni temporali hanno origine da'tempi infelici, ne' quali s'introdussero tante calamità nel Cristianesimo (e tali sono quelle registrate nel *Sesto: tit. de immunitate &c.* Libro fatto compilare da Papa Bonifacio Ottavo) dirò, ch'è stato risposto da tanti valent'uomini, che hanno dimostrato, non poter esse aver luogo per togliere il Diritto Reale de' Sovrani sopra il loro Temporale, sopra cui

de Jure Divino hanno una essenzial giurisdizione : dirò , che non possono esse obbligare contro il Jus della Natura , che dà diritto a necessaria difesa , resistenza , e provvedimento ne' casi di urgente necessità , e che questa necessità medesima giustifica talvolta i provvedimenti stessi de' Principi fatti anco sopra i divieti medesimi di Dio , non che del Papa , avendone dato Davide l' esempio , che è stato canonizzato nell' Evangelio: (a) *Nunquid legistis quid fecerit David quando necessitatem habuit, & esuriis ipse, & qui cum eo erant: quomodo introiit in domum Dei... & Panes propositionis manducavit, quos non licebat manducare nisi Sacerdotibus?*

Ma la serie di questa Scrittura somministra una risposta più forte ancora , la qual è , che se per diritto Divino non compete a qualsivoglia Ecclesiastico , come tale , alcun comando nelle Temporalì cose , o sia nell' economico governo di esse , le quali servono alla vita umana , è cosa manifesta , che le Decretali de' Papi , le quali ordinassero il contrario , non possono obbligare . Circa dunque i Beni temporali , o siano essi passati , o siano solamente destinati a

passare dopo purificate certe condizioni, o s'iano solamente atti a poter passare in Mano Ecclesiastica, o morta, sempre deve tenersi, che restino nella categoria de' Beni temporali, nè il passaggio in dette Mani fa, che perdano questa natura, nè perciò il Sovrano può perdere quel diritto, che per ordinazione divina aveva prima sopra que' Beni, che sono di natura sua temporali: (a) *Possessiones terrena nunquam ita a Regia Potestate elongari possunt, quin si ratio postulaverit, aut necessitas, & illis ipsa Potestas debeat patrocinium, & illi ipsae possessiones debeant in necessitate obsequium, sicut scriptum est: Reddite, quae sunt Caesaris Caesari, & quae sunt Dei Deo:* diceva Ugone di S. Vittore.

Se il Principe dunque comanderà per la necessità dello Stato (della qual necessità egli solo per ordinazione divina è il conoscitore competente, ed il Giudice) se comanderà, disse il Principe, che debba venderli una porzione di Beni già acquistati dalle Mani morte, o dagli Ecclesiastici, o che più da queste non se ne debbano acquistare; ed il Papa nelle Decretali sue dirà, che

F 4 non

(a) *Hug. de S. Viſt. de Sacram. Fidei l. 2. p. 2. c. 7.*

non si vendano, o che non abbiano a proibirsi gli acquisti, sebben superflui, ed incomodi allo Stato, dovrà obbedirsi al Principe, perchè egli ha una autorità, che emana da Dio, dove il Papa potrebbe averla al più per una tolleranza degli uomini, ed in alcune circostanze, che sono soggette ad infinite variazioni; ed in questo proposito converrà concludersi, che non è lecito contravvenire alla Legge di Dio per servire alle Tradizioni umane. (a) *Quare transgredimini Mandatum Dei propter traditiones vestras?*

In quanto a me dove trovo, che l' Evangelio dice chiaramente una cosa, e che la Tradizione de' Santi Padri, e della Chiesa universale, m' insegna il vero senso, e che l' intelligenza della stessa è quella, che risulta dal piano testo delle parole di Cristo, conosco di essere tenuto, ed in preciso dovere di attendere, e di obbedire all' Evangelica Dottrina, postposta ogni altra, che da quella s' allontani, ed ho sempre presente alla mente ciò, che S. Paolo scrisse a que' di Galazia: (b) *Miror quod tam cito transferimini ab eo, qui vos vocavit in gratiam Christi in aliud Evangelium, quod*

(a) *Matth.* 15. 3. (b) *Galat* 1. 6.

quod non est aliud: nisi sunt alii, qui vos conturbant, & volunt convertere Evangelium Christi; sed licet nos, aut Angelus de caelo evangelizet vobis prater quam quod evangelizavimus vobis, anathema sit: ciò, ch'egli replica per la seconda volta.

In quanto alle consuetudini poi: non è ella cosa chiara, che per tutte le leggi, e per la comune pratica esse cessano tosto, che si scoprono essere state, o che divengono dannose alla Repubblica, perchè non possono mai prevalere nè a ciò, ch'è scritto nella Legge di Dio, nè a ciò, che detta la Ragione? E' conspicuo il Testo Legale, il quale fu posto da Graziano nel numero de' Canoni: *(a) Consuetudinis, ususque longavi non vilis auctoritas est; verum non usque adeo valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem scriptam.*

E finalmente per quel, che riguarda i Concordati, se anche questi, (lo che farebbe da esaminarsi) sussistessero, conviene distinguere i tempi, le circostanze, le ragioni per le quali si sono conclusi. Cambiate queste circostanze, questi tempi, queste ragioni essenzialmente, se i Concordati col corso del tempo, offer-

(a) *Distinct. II. Can. Consuetudinis.*

servandoli, distruggerlo la Repubblica, su le nuove sopravvenienze fanno diventare necessariamente ingiusta l'ulterior durazione loro, e se le ragioni, che sussistevano al tempo della celebrazione, in presente non militano, questi Concordati non possono per ogni diritto sussistere, nè possono togliere alla potestà del Sovrano il debito di provvedere alle necessità pubbliche. Le leggi Ecclesiastiche medesime hanno stabilito, che la Chiesa debba riguardarsi come Pupile ne' suoi contratti; molto più le leggi, e le massime dello Stato sono sempre state tali, che non abbia potuto valer mai contratto, il quale porti col tempo la distruzione della Repubblica. Quando pertanto le cose arrivano a tale necessità, o di lasciare andar in rovina lo Stato, o di provvedere a traverso d'ogni Concordio, la legge di dover provvedere prevale ad ogni Concordato, che osservato portasse la distruzione della Repubblica; poichè la Legge suprema è la salute pubblica: *Salus populi suprema lex esto.*

Il fatto però sta, che i Sovrani de' quali abbiamo scritto, non hanno bisogno di far uso di queste ragioni. Niuna Decretale, niuna consuetudine, niun

Con.

Concordato otta, nè ha ostanto mai alla libertà, in cui sono i Sovrani di far qualunque legge, che reputino opportuna sopra i Beni temporali de' loro sudditi, non per anco passati in mano di Ecclesiastici, de' quali soli predicano le leggi promulgate: chi pretendesse condurre a questa intelligenza le Decretali, o le consuetudini, o se vi fosse qualche Concordio, pretenderebbe di poter render soggette, o pari almeno in autorità universalmente le Potestà Secolari all' Ecclesiastica nel governo temporale de' proprij Dominj contro le leggi di Dio, e della Chiesa medesima.

Per queste ragioni dunque è molto chiaro, e necessario il diritto de' Sovrani d'aver pubblicata la legge coibitiva del passaggio ulteriore de' Beni stabili in Mani morte, e di aver poste per l'avvenire opportune modificazioni ai Lasciti, ed ai rispettivi acquisti delle medesime; poichè mantenendo essi (come si è veduto) intatti i diritti regali di Sovranità sopra quegli stessi Beni stabili, che già sono passati negli Ecclesiastici, potevano nella necessità di provvedere ai pubblici bisogni ordinare, che ne fosse alienata una porzione di quegli stessi, che

che sono già lasciati oltre il conveniente bisogno; e se non l'hanno fatto per secondare i riguardi d'una pietà loro naturale; non può per questo argomentarsi, che abbiano perduto il diritto, nè che cessi in essi il debito ne' casi di necessità sopra osservata di provvedere, che più non se ne lascino, e che rispettivamente più non se ne acquistino condanno, ed incomodo de' Laici loro sudditi.

Resta a farsi qualche breve parola intorno al secondo Quesito, cioè se della potestà adoperata da questi Principi nel far la Legge potevano essi valersene senza la previa licenza, e consenso della Santa Sede?

Dopo le prove, che quì sopra si sono recate circa la seconda parte del quinto Principio per concludere, che potessero valersi del diritto loro senza scienza, e consenso previo della predetta Santa Sede, parerebbe soverchio ogni ulterior raziocinio, fissando anzi: che senza lesione della Sovranità loro non potevano crederli obbligati a ricercar consenso da chi si sia; se non che può lasciar luogo a dubitazione la pratica fin' ora osservata in quasi tutti i dominj, de' quali ragioniamo, di passar di concerto colla Santa Sede allorquando

do si tratta di ripartire i pesi, e gli aggravj dello Stato anco sopra i beni posseduti dagli Ecclesiastici.

Ma ogni uno ben conosce, rispetto ad una tal pratica, dove ella sussista, che l'argomentare o debito, o convenienza pur anco di partecipare, o di ricercare il consenso dalla Santa Sede Romana per pubblicare una legge sopra i Beni temporali posseduti da' sudditi Laici, perchè forse così si è praticato, quando si trattava di Beni, che già erano passati nell'Ecclesiastico (qualunque sia la cosa) è un'equivoco manifesto: la pratica predetta non può riguardare se non le esenzioni, che si sono tollerate, o concesse sopra que' loro Beni, allorchè parve, che fosse opportuno di così fare: ma il partecipare, e molto più il dimandare consenso di far legge, che i Beni temporali de' sudditi Laici, i quali sono da questi attualmente posseduti, e non mai sono stati in mano Ecclesiastica, non abbiano da potersi alienare se non a tal genere di persone, e con tali condizioni, farebbe un riconoscere un' altro Sovrano sopra di sè, dal cui beneplacito dipender dovesse la validità della legge, che si vuol promulgare.

Re-

Resterà dunque, per quanto mi sembra, con sode ragioni di Diritto divino, ed umano, con esempj illustri di religiosissimi Principi provato, e concluso; che potevano, e nel caso dell' esposta necessità dovevano i Sovrani, de' quali Vostra Eccellenza mi ha motivato, promulgare la Legge più volte nominata, e che non potevano senza offesa della Sovranità, di cui Dio Signor de' Signori gli ha investiti, nè attendere, nè ricercare, nè lasciar pure, che con autorità forestiera alcun' altro di questo affare puramente temporale se ne intromettesse; perchè essi soli sono debitori a Dio del buon regime temporale de' loro Stati: perchè Dio è quello, che comanda, ch' essi Sovrani, e non già altri, governino nelle cose temporali gli Stati, che a loro furono dati in custodia: perchè ad essi finalmente, e non ad altri del detto temporale Governo Dio medesimo dimanderà ragione. (a) *Si aliquid iusserit Curator, non faciendum est? non tamen si Proconsul jubeat. Rursus si ipse aliquid iusserit Proconsul, aliud jubeat Imperator, numquid dubita-*

(a) *August. de verb. Dom. secund. Matt. Serm. 6. apud Grot. de Imper. Summ. Potestatem circa sacra.*

(CXXVII.)

*bitatur, illo contempto, illi esse servien-
dum? Ergo si aliud jubeat Imperator,
aliud jubeat Deus quid judicatur? major
potestas Deus, da veniam, o Imperator.*

Vostre Eccellenza riceva un testimo-
nio della sincera ubbidienza mia in que-
sto Ragionamento. Ella col luma chia-
rissimo, onde splende nell'alto posto, a
cui la sua Virtù l'ha meritamente in-
nalzata, conoscerà quanto sia giusto; e
perciò a Lei umilmente lo sottopongo.

F I N E.



(CXXVIII.)

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Concediamo Licenza a *Luigi Pavini* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato *Ragionamento intorno a beni temporali posseduti dalle Chiese ec.*, osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

— Dat. li 6. Ottobre 1766.

(SEBASTIAN ZUSTINIAN RIF.

(ANDREA TRON KAV. RIF.

(GIROLAMO GRIMANI RIF.

Registrato in Libro a Carte 295. al
Num. 1763.

Davidde Marchesini Segr.